

LVII.

TORNATA DEL 22 MARZO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Risultato di votazione — Relazione ed approvazione del coordinamento del progetto di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione ed il mantenimento di una Scuola agraria presso la Regia Università di Bologna » (N. 82) — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 19) — Parlano, all'art. 4, i senatori Lucchini Giovanni, Santamaria-Nicolini, relatore, e Vitelleschi — Chiusura di votazione — Ripresa della discussione — Parlano, sempre all'art. 4, i senatori Santamaria-Nicolini, relatore, e Vitelleschi — Risultato di votazione — Ripresa della discussione — Parla il ministro dei lavori pubblici ed i senatori Schupfer, Lucchini Giovanni e Pellegrini, presidente dell'Ufficio centrale — Approvazione dell'art. 4 — Rinvio del seguito della discussione alla seduta successiva,

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

È presente il ministro dei lavori pubblici. Interviene più tardi alla seduta il ministro della marina.

COLONNA-D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato il risultato della votazione fattasi ieri per la nomina di un commissario per la Commissione di contabilità interna.

| | |
|------------------------------|--------------|
| Senatori votanti | 87 |
| Maggioranza | 44 |
| Il senatore Cefaly | ebbe voti 73 |
| Altri voti dispersi. | |

Proclamo quindi il senatore Cefaly eletto a membro della Commissione di contabilità interna.

Coordinamento degli articoli del progetto di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione ed il mantenimento di una scuola agraria presso la R. Università di Bologna » (N. 82).

PRESIDENTE. Si procederà ora al coordinamento degli articoli del progetto di legge votato ieri per alzata e seduta, per la « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900, colla Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione e il mantenimento di una scuola agraria presso la R. Università di Bologna ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sacchetti, relatore.

SACCHETTI, relatore. Darò brevi schiarimenti al Senato intorno ai piccoli ritocchi di forma che riguardano il coordinamento delle varie disposizioni relative alla scuola agraria di Bologna.

L'art. 1 è stato modificato nel modo seguente, comprendendovi le varie disposizioni secondo

le proposte fatte dall'Ufficio centrale, successivamente modificate, e con aggiunte nuove per parte del Senato.

L'art. 1 sarebbe formulato così:

« È approvata e resa esecutoria la convenzione (allegato A) firmata il 16 maggio 1900 dal ministro della pubblica istruzione, dal consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna e dal rettore della R. Università di Bologna insieme alle modificazioni apportatevi con la deliberazione presa il 31 ottobre 1900 dal Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio predetta e con le dichiarazioni in data 7 e 9 novembre e 31 dicembre del consigliere direttore della Cassa medesima, per la istituzione e il mantenimento di una scuola agraria presso la R. Università predetta, a condizione che: »

In questa prima parte io noterò semplicemente che le modificazioni riguardanti l'articolo 23 restano identiche nella forma indicata dalle dichiarazioni del 7 e 9 novembre che fanno parte degli allegati alla Convenzione approvata.

Quanto alla dichiarazione in data 31 dicembre del consigliere direttore della Cassa medesima, dichiarazione che è quella che riguarda il prolungamento del termine di scadenza dal 31 dicembre 1900 fino al 30 aprile 1901, e della quale nella relazione che precede il disegno di legge presentato dall'Ufficio centrale sono già alcune spiegazioni, avverto che l'Ufficio centrale stesso ha creduto opportuno di aggiungere in fine dei vari documenti una nota onde sia messa meglio in evidenza la protrazione di questa scadenza. E la nota è formulata così: « Il Consiglio direttore della Cassa di risparmio di Bologna ha in data del 31 dicembre 1900 emesso in nome del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, formale dichiarazione che l'impegno assunto da questo, quale risulta dall'atto 16 maggio 1900, è prorogato al giorno 30 aprile 1901 ».

Questa dichiarazione è conforme a una parte della lettera del ministro d'allora onor. Gallo, in data del 25 gennaio 1901, lettera che fu spedita al presidente del Senato e che la Presidenza del Senato ha inviato all'Ufficio centrale. La dichiarazione contenuta in questa lettera per maggiore chiarezza è stata ripro-

dotta alla fine dei documenti che fanno parte dei vari allegati al disegno di legge.

Continuando nell'art. 1, le aggiunte sono le seguenti: « ... a condizione che gli articoli 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25 e 27 della convenzione siano modificati nel modo seguente. » Il primitivo disegno dell'Ufficio centrale comprendeva solo gli articoli 10, 18, 19 e 20. Avendo l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica presentato un nuovo articolo, che deve essere sostituito agli articoli 9, 10, 11; ed oltre ad un secondo emendamento dell'art. 19 essendo poi stati modificati dal Senato anche gli articoli 25 e 27 della Convenzione primitiva, l'Ufficio centrale ha introdotto in seguito a questa parte del primo articolo, anche queste varie disposizioni come sono state deliberate dal Senato; per cui dopo le parole: *siano modificate nel modo seguente*, l'articolo continua così: Articoli 9, 10 e 11; e qui trova luogo l'articolo approvato dal Senato a proposta del ministro dell'istruzione pubblica che è del tenore seguente:

« Il corso degli studi sarà diviso in due bienni: l'uno per gl'insegnamenti generali, l'altro per gl'insegnamenti speciali. La determinazione di questi insegnamenti sarà fatta dal ministro, secondo un piano didattico da approvarsi con decreto Reale sopra proposta del Consiglio direttivo della Scuola, udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Segue l'art. 18 come era nel disegno di legge presentato dall'Ufficio centrale.

Poi viene l'art. 19 nel quale è stato introdotto dal Senato un emendamento.

Quest'art. 19 sarebbe ora formulato così:

« Art. 19. — La nomina degli insegnanti delle materie obbligatorie della scuola è fatta dal ministro su proposta del Consiglio direttivo il quale a seconda dei casi o domanderà l'apertura di un concorso o designerà la persona da nominarsi.

« La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 25.

« Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gli insegnanti delle materie facoltative e straordinarie ».

Poi segue l'art. 20 nella stessa forma che era stata proposta dall'Ufficio centrale.

In seguito all'art. 20 vengono le modifica-

zioni relative agli articoli 25 e 27 della Convenzione.

I nuovi articoli sono formulati nel seguente modo:

« Art. 25. — Il regolamento speciale della scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Quest'ultima parte esprime esattamente l'emendamento votato dal Senato.

L'art. 27 viene formulato così:

« Art. 27. — La scuola si aprirà possibilmente nell'anno scolastico 1900-901 cogli insegnamenti stabiliti per il primo anno. Gli altri insegnamenti s'inizieranno a grado a grado negli anni successivi secondo l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio direttivo a norma del regolamento ».

Nella discussione di ieri fu fatta proposta dal senatore Dini dell'aggiunta « secondo le norme stabilite dal regolamento ».

Ma, siccome qui veniva una ripetizione di parole, si è creduto preferibile la forma « a norma del regolamento ».

In questo modo sono stati introdotti nei diversi articoli della Convenzione che fanno parte integrante dell'art. 1 del disegno di legge, i vari emendamenti approvati dal Senato.

L'art. 2 della legge resta intatto; l'art. 3 resta pure intatto e resta intatta eziandio la Convenzione in quanto riguarda il testo che fu approvato dal ministro nella data del 16 maggio 1900.

Naturalmente tutte le modificazioni da farsi alla Convenzione sono state introdotte nel disegno di legge e fanno parte integrante del medesimo.

Nessun'altra spiegazione credo necessario di dare al Senato, poichè le varie modificazioni introdotte riguardano tutte il primo articolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le comunicazioni del relatore sui nuovi articoli formulati dall'Ufficio centrale in conformità delle deliberazioni prese ieri.

Credo inutile di rileggere gli articoli coordinati.

Quelli che intendono approvare nel suo complesso il coordinamento del disegno di legge, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione ed il mantenimento di una scuola agraria presso la R. Università di Bologna ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna veneta » (n. 19).

PRESIDENTE. Procederemo ora al seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna veneta ».

Il Senato ricorda che ieri la discussione si arrestò all'art. 4, sul quale il senatore Schupfer ha presentato e svolto un emendamento.

Ora sul medesimo art. 4 ha facoltà di parlare il senatore Lucchini Giovanni.

LUCCHINI G. Non tedierò il Senato con un lungo discorso, parlai la prima volta su questo progetto di legge quando fu discusso nel 1889, e forse parlai troppo a lungo. Ora, la mia fragilità può farmi commettere un reato di questa specie, ma cadere nella recidiva poi no.

Mi limiterò quindi ad una semplice e breve dichiarazione.

Nel 1899 sostenni che, ove pure la laguna fosse un demanio, era però un demanio specialissimo, diverso nella sostanza da tutti gli altri e che si deve quindi regolare con criteri altrettanto speciali.

I rapporti giuridici che intercedono fra i proprietari di valli, i pescatori e lo Stato, nei riguardi della laguna veneta, sono così disformi dagli ordinari che è inutile cercare nel Codice l'istituto che deve disciplinarli, ed è quindi, a mio avviso, erroneo l'affermare che gli spazi lagunari, essendo demaniali, sono imprescrittibili.

Nel 1899 questo sostenni e questo sostengo anche ora per quanto mi trovi di fronte un nuovo documento altamente apprezzabile, la relazione cioè dell' illustre senatore Santamaria che è difficile elogiare quanto si merita. Del resto dall' onorevole senatore Santamaria non mi aspettavo meno. Egli è un giurista così gagliardo che anche attaccato improvvisamente, non solo sa difendersi, ma sa anche mettere al silenzio i suoi avversari, immaginiamo poi quando ha avuto due anni di tempo per affilare le armi e prepararsi alla battaglia.

La relazione dotta, nutrita, ricca di fatti, ricca di nozioni speciali, io la elogio, ripeto, nel modo migliore che so, ma se dovessi proprio dire che essa mi abbia convinto e mi abbia fatto abbandonare in qualche modo i criteri giuridici che io ebbi altra volta e che manifestai qui al Senato, asserirei cosa non vera. Anzi il senatore Santamaria, che ha tanta bontà per me, non se ne avrà, spero, a male se io gli dirò che la sua relazione, una censura può forse meritarsela ed è quella così bene descritta da Dante quando parla dell'ingegno:

Ed è l'ingegno simile a una barca
Che corre rischio equal per naufragio
E quando è vuota e quando è troppo carca.

Cosa vuole il senatore Santamaria, la sua relazione è troppa *carca*. Quando s'incomincia con la premessa che la laguna veneta è *indiscutibilmente* demanio non dovrebbero occorrere molte pagine dotte, nutrite di citazioni storiche, scritte in forma elettissima, per discutere la premessa, e vien voglia di domandare se le cose sono proprio così semplici come si pretenderebbe.

Nel 1899 io dissi, e dico ora, che la laguna, posto che sia demanio, ha caratteri specialissimi a cui si deve rispetto e ridotta la cosa a questi termini, è evidente che in fondo la differenza di vedute fra me e il collega Schupfer da una parte e l'Ufficio centrale dall' altra, si riduce a poco.

La differenza è tutta qui. La Commissione nella laguna vuole trovare un vero e proprio demanio, ossia una proprietà dello Stato, dipendente dal *ius regis*, mentre invece, io almeno, non ci vedo che una proprietà pubblica, di tutti i cittadini, proprietà soggetta a servitù nei riguardi dello Stato per tutto ciò che si

attiene alla difesa del paese, al bene generale, alla igiene. Tutta la differenza è qui.

Ora cosa volete? in questa mia opinione, piuttosto che sentirmi scosso dalle dotte pagine della relazione, mi ci trovo rafforzato. Forse a questo avrà contribuito un lavoro di prossima pubblicazione che tengo sott'occhio e che ritornerà a meritato onore di chi lo scrisse, cioè a dire a meritato onore di un nostro chiarissimo collega. Se volessi pronunciare un discorso il volume che ho sotto gli occhi mi fornirebbe armi a dovizia, ma limitandomi ad una semplice dichiarazione non farò che accennare fuggevolmente ai punti principalissimi della questione.

Prima di tutto nella repubblica di Venezia il concetto di demanio, in quanto rappresenta il *ius regis*, era ignoto. Re essa non ebbe mai e i fuggiaschi che la fondarono si credettero tutti padroni di quella laguna ove trovarono la salvezza. Ed è sempre in forza di questo concetto fondamentale, che cioè tutto può divenire proprietà privata, sempre però soggetta alla servitù verso lo Stato, che la repubblica veneta si credeva padrona di tutte le querce cresciute nel campo di qualunque cittadino. Il campo era suo, ma soggetto alla servitù dello Stato in quanto quest'ultimo avesse bisogno di materiali per costruire le sue galce.

Così del pari, il Senato deve ricordare la questione del Montello da lui più volte, credo, esaminata negli scorsi anni.

Orbene il bosco Montello era divenuto proprietà di tutti i comunisti vicini, tutti avevano diritto di farvi legna e nessuno si è mai sognato, io credo, di sostenere che quello era demanio pubblico nello stretto senso della parola, tanto è vero che questa grossa questione si è dovuta regolare con una di quelle formule equitative che mirano ad accontentare gli interessi di tutti.

Per me la laguna di Venezia ha questo carattere. È acqua pubblica che può quindi, anche a termini della legge vigente del 1884, essere stata usucapita nel decorso trentenario, salvo ben s'intende i diritti di servitù dello Stato, il quale può sempre imporre obblighi e restrizioni per la difesa del paese e pei grandi interessi sociali come, ad esempio, per l'igiene. E che così sia me ne convince anche l'esame dello stesso regolamento del 1841, il quale in

fondo è la base dalla proposta che ci fa oggi l'Ufficio centrale, perchè in quel regolamento non si trova mai la parola demanio, e men che meno l'affermazione che si tratti di demanio. Ci sono invece scrupolosamente, minuziosamente, indicate le cause che possono turbare questo diritto di servitù che ha lo Stato. E più ancora mi persuade in questa mia opinione un documento relativamente recente: il parere del Consiglio di Stato del 1890. Il Consiglio di Stato fu interrogato nel 1890 dal ministro dei lavori pubblici se si poteva regolare questa materia con un semplice decreto reale o se invece fosse necessaria una legge. Orbene tra i documenti che sono in mano del nostro Ufficio centrale c'è anche questo parere del Consiglio di Stato, lo si legga, e si vedrà che a quell'Alto Consesso non è mai passato per la mente che si tratti di un vero e proprio demanio pubblico. Il Consiglio di Stato fa, invece, la seguente considerazione che a mio avviso l'esclude.

Non si può, dice il parere, legiferare in materia senza il concorso del parlamento perchè le contravvenzioni, che dovrebbero trovar base nella legislazione pubblica vigente e precisamente in quella parte che regola la materia delle acque, non si verificherebbero mai. Come si può supporre che i tribunali rinveghino il materiale del reato nelle modificazioni che un proprietario fa alla sua proprietà?

E una figura penale che non si può concepire perchè quando si opera sulla cosa propria non si può contravvenire alla legge dei lavori pubblici. La legge dei lavori pubblici si viola ogni qualvolta si abusa di un'acqua pubblica, ma, quando si usa della cosa propria, questo concetto di diritto penale scompare; è una servitù, dice il Consiglio di Stato, e quindi, se voi volete penalmente colpire questi fatti, dovete procedere con legge non mai con decreti reali.

Se a questa considerazione io poi aggiungo quelle che già largamente ho sviluppate nel '99 e che in parte ha molto cortesemente ripetuto oggi il senatore Schupfer, trovo sempre più confortata la mia tesi. Infatti, onorevoli senatori, queste valli furono censite come privata proprietà e non si dica che furono censite per somme indifferenti.

Le cifre esposte nella relazione dell'Ufficio centrale, se la memoria non mi tradisce, non sono esatte. Nelle L. 43,000 di cui parla la re-

lazione non sono compresi i carichi comunali e provinciali, che se questi carichi si aggiungono alla cifra dell'imposta dello Stato allora l'onere d'imposta su queste valli ammonta su per giù, a 7 lire per ettaro.

Dunque non si può poi sostenere che non era una vera imposta fondiaria, ma tutt'al più un riconoscimento di *ius piscandi* o qualche cosa di simile.

Prese pertanto in esame nel loro complesso tutte queste considerazioni io non posso, per quanto me ne dolga, accedere all'opinione dell'Ufficio centrale che si tratti, cioè, di pubblico demanio.

Io dico, invece, che è materia specialissima che va regolata con criteri altrettanto speciali nei quali deve soprattutto prevalere l'equità, toccando il meno che sia possibile gli interessi esistenti, i quali, lungi dall'essere interessi esclusivamente personali, sono la base su cui si adagia una grande industria nazionale. Io dovrei quindi, insistendo, riproporre il mio emendamento il quale, in fondo, non diceva che questo. Siccome voi colla proposta legge riconoscete lo stato di fatto fino al 1841, e riconoscete, di conseguenza, l'efficacia del possesso non dovete avere difficoltà, per pacificare gli animi, a protrarre la data utile fino al 1° gennaio 1870, con che avrete applicato un principio generale di diritto ed avrete allontanato ogni pericolo di arbitrio.

Però, lo dico francamente, non ho il coraggio di riproporre l'emendamento.

Ho voluto manifestare le mie opinioni pubblicamente al Senato, poichè spero che nell'altro ramo del Parlamento qualcuno raccoglierà il mio emendamento e lo farà valere assai meglio di quello che non posso fare io con le mie deboli forze. Forse che esso non trovi fortuna.

E tanto più mi astengo dal riproporre il mio emendamento dacchè il collega Schupfer ne presenta un altro col quale, in fondo, lo stato di fatto si verrebbe a fissare nel 1866.

Dal 1866 al 1870 non ci sono che quattro anni, il collega Schupfer quindi vuole quello che volevo io, tutt'al più si potrà dire che mi ruba quattro anni, ma io in fatto d'anni sono disposto a lasciarmene rubare anche di più, e, sia detto qui a quattro occhi, credo che parecchi colleghi sarebbero disposti a lasciarsene rubare non quattro, ma quattro dozzine (*ilarità*).

Io non propongo niente, voterò l'emendamento Schupfer, tanto più che mi pare molto convincente la ragione su cui egli fissa la data del 1866. Se questo regolamento, finchè durò la dominazione austriaca, non fu mai fatto valere perchè era dubbio se avesse o non avesse la forza di legge occorrente, e se avesse o non avesse questa provvisorietà del triennio, è anche ragionevole che si punisca soltanto il contravventore da quel giorno, in cui, subentrato il Governo nazionale al Governo estero, era tolta ogni dubbio sulla efficacia del regolamento stesso.

Quindi dichiaro che voterò l'emendamento Schupfer.

Mi resta un ultimo desiderio ad esprimere, e prego il Senato ad usarmi indulgenza se lo trattengo ancora per un minuto.

Questa legge fu proposta dal ministro dei lavori pubblici di concerto coi ministri delle finanze, della guerra e di agricoltura, industria e commercio, ma, vedete caso, noi abbiamo discusso per tre giorni nel 1899, e discutiamo ora già da due giorni senza che sia sorta nessuna questione che possa interessare alcuno dei ministri proponenti. Invece è sorta la sola questione del trentennale possesso, la quale non può interessare che il ministro guardasigilli, giacchè, si giri come si vuole la questione, in fondo, a parer mio e di quelli che la pensano come me, è una ferita che voi portate al Codice. Ora io desidererei che il ministro guardasigilli dicesse la sua opinione in proposito. Ma io non lo vedo al suo posto, e me ne duole, siccome però non è mia intenzione di riuscire a dilazioni di nessun genere, mi tengo il mio desiderio insoddisfatto e mi accontento di avere manifestata la mia opinione.

Concludo, voterò l'emendamento Schupfer, e mi auguro che esso possa ottenere dai colleghi accoglienza benevola, poichè sono convinto che esso risolve una questione più grave di quella che a prima vista potrebbe apparire, e che forse la Commissione, me lo perdoni, non crede.

Non ho altro da aggiungere.

SANTAMARIA NICCOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAMARIA NICCOLINI, *relatore*. Onorevoli colleghi. Permettetemi un po' d'esordio. In verità io nutro l'illusione che non sarebbe stata ri-

sollevata una discussione intorno ad argomenti sui quali il Senato si pronunziò nel 1899 con solenni chiare e precise pubbliche votazioni, confermate poi anche più solennemente dal voto che uscì dall'urna. Mi sono ingannato; e con rammarico, perchè, a dir vero, le cose esaurite, quando risorgono, mi trovano senza entusiasmo e coll'animo depresso, anzi con l'animo oppresso da un sentimento di noia e di stanchezza. E questo sentimento tanto più domina in me nelle attuali circostanze, perchè, dopo il voto solenne del Senato, io non so fino a qual punto debba andare nel mio dire, ed a qual punto fermarmi.

Fatto questo brevissimo esordio, entro dilato in materia.

Dovete convenirne: la tattica del nostro collega e mio amico senatore Schupfer è abilissima. Ma la specialità in lui è la tattica elogista, perchè egli se ne serve, intercalando a parole e frasi che paiono lodi, macchiette, argomenti fugaci ed evanescenti, ed altre somiglianti cose che paiono vanità e son cose reali, se ne serve, dico, sia per demolire il suo elogiato avversario e l'opera di lui, sia per risolvere questioni e per insinuare dubbi sopra altri argomenti che il non cauto suo contraddittore potrebbe credere non attinenti alle proposte di lui, ma possono certamente influire sull'animo di coloro che lo ascoltano, in modo che anche quelli i quali, nella trattazione diretta della sua tesi, sarebbero poco disposti a seguirlo, rimangono per lo meno preoccupati.

Ecco che cosa è avvenuto ieri nella discussione. Molti complimenti, molti complimenti per la nascita, l'educazione, la pubertà, la virilità di questo disegno di legge; molti elogi all'opera dell'Ufficio centrale. Ma ciò fu nell'inizio; perchè, di mano in mano progredendo, alla fine del poderoso discorso, la mia relazione si trovò demolita fin sotto la sferza dell'elogio (e non so se elogio o vitupero) che in essa si scorgesse financo un certo lenocinio di forma: io mi trovai accusato di non aver ben compreso che tra il fatto a cui si voleva rannodare un legittimo possesso sotto l'usbergo dell'equità ed il possesso trentennale non vi fosse differenza alcuna, e pur di aver obliato che in ultima analisi si trattava di prescrizione trentennale, di quella che i romani (e pur volle ricordarmelo l'amico Schupfer) dicevano

longissima: e tutto ciò perchè non mi ero ricordato degli insegnamenti che mi vennero l'altra volta nella discussione del 1899, che cioè qui si trattasse non di un demanio vero e proprio, ma di un *pseudo demanio*, di un demanio *sui generis*; e da ultimo è così avvenuto che, mentre dapprima si trattava di un semplice emendamento riguardante la sostituzione di una data, oggi invece troviamo rimesse in discussione tutte le controversie sollevate nel 1899.

Amico e collega Schupfer ella ha detto che nella mia relazione si scorgeva un tal quale lenocinio di forma; ella avrà pensato che io dopo aver sbizzato questo lungo e pesante lavoro, mi sia seduto al mio scrittoio avendo da un canto gli otto volumi della Crusca con l'aggiunta dei fascicoli venuti fuori finora, dall'altro il Rigutini ed il Fanfani, e dinanzi tredici o quattordici trecentisti per misurare periodi e frasi, uccellare parole, e così limare, lisciare l'opera mia con l'idea di farne un testo di lingua. Onor. Schupfer, non sa ella che io sono li primo presidente della Cassazione di Napoli, la quale ha molto lavoro, molto *arretrato* e molte malattie? Ora si figuri se dovendo tuttodì studiare stampati e memorie, dirigere le udienze, leggere ed anche scrivere sentenze, io abbia lena e tempo ai lenocini! Io scrivo come l'animo detta dentro, e questo credo che sia a tutti noto, e nella forma che appresi quando andavo a scuola: non so se scrivo bene o male, ma scrivo oggi come scriveva allora, a diciotto anni. Ma onorevole e caro amico, io voglio essere buono con lei, e quindi voglio credere che proprio lo spavento suo per i lenocini avrà fatto sì che ella non ha letto con tutta mente la mia relazione, perchè se ella l'avesse letta, come il senatore Lucchini, avrebbe visto che delle 23 pagine, 12 di certo sono scritte contro di lei e per combattere gli assunti sostenuti da lei e da altri oppositori nel 1899; specialmente poi sette od otto colonne di essa trattano quella questione del demanio *sui generis* (e l'onorevole Lucchini se ne è bene accorto) per dimostrare che questa idea del demanio *sui generis* non ha nessun appoggio, nè nel diritto, nè nella storia.

Oggi dovevo rispondere solo a lei; ma è intervenuto il collega Lucchini, che mi ha riproposto la questione assumendo e dimostrando

che di quanto aveva io scritto e detto egli non sia convinto.

Ora potrei in questa questione lasciar da banda tutte le disquisizioni intorno a vedere se c'è o no un vero demanio, attenendomi in tutto al regolamento del 1841.

Voi ricorderete, onorevoli colleghi, la guerra mossaci per dimostrare che questo regolamento era venuto meno dopo la breve vita di un triennio. I nostri oppositori sapevano che dalla forza delle disposizioni di esso sarebbe derivata la risoluzione di alcune fra le più importanti questioni, fra le quali è questa appunto.

È una concessione però (ben si badi) che qui faccio, mentre tornerò fra breve a dire della natura assolutamente demaniale della laguna. Dico dunque per ora che noi riconosciamo *lo stato* delle valli nel modo come lo pone questo regolamento, che noi vogliamo modificare, riformare non per distruggere lo stato giuridico delle valli, quale è in esso, ma sì invece per affermarlo, e coordinarlo alle esigenze dei tempi nuovi e della nuova legislazione, ed anche per circondarlo finchè si può di maggiori favori. Non sarebbe dunque inutile discutere se si tratti di un demanio vero o no? Se il regolamento del 1841 è quello che determina la condizione giuridica delle valli, se da questa qual'è per tale regolamento muove il disegno di legge non per aggravarla ma per favorirla, che mai val il discutere più oltre?

Potremmo discutere sulla data: se cioè il possesso, pur ritenuto legittimo, deve essere anteriore al dicembre '41, oppure anteriore al 1866; ma questa sarà una questione indipendente sempre da tutte le disquisizioni sull'indole del demanio.

L'onor. Lucchini mi scusi, egli è venuto a creare nella nostra legislazione un ente che questa non riconosce, nè conosce. Gli enti giuridici sotto l'aspetto di cui trattiamo, specialmente in relazione allo Stato, sono demanio e beni patrimoniali, quest'ente che non è nè demanio, nè bene patrimoniale, non esiste oggi e credo non sia mai esistito. Egli si è fatto a ricordarmi il regolamento del 1841: ebbene questo gli è assolutamente contrario. Vero è che egli ci ha detto di averlo scorso, questo regolamento, osservando il riserbo che mantiene appunto intorno all'indole della laguna.

Ma come: se vi è l'art. 54 che esplicitamente dice:

«Nessun privato può esercitare esclusivamente il diritto di pesca senza un legittimo titolo appartenendo originariamente il bacino della laguna allo Stato come fondo pubblico?».

E quando così si parla in una legge mi pare che si dica che quel tal fondo è demanio. E ricorderà, l'onor. amico Lucchini, che quest'articolo diede luogo appunto quanto a ciò ad una discussione nella Commissione del 1866. Ed anzi mi meraviglierei se egli nol ricordasse, perchè egli si avvale nel 1899 appunto delle osservazioni fatte sul riguardo da quella Commissione per venirci a dire: Voi affermate che la laguna sia un demanio proprio e vero; io invece credo sia un demanio *sui generis*, anche perchè nel regolamento formato dalla Commissione del 1866, quell'articolo fu mutato, e fu disposto che nella laguna vi potessero essere e vi fossero possessi privati. In sostanza però quella Commissione ritenne che non potesse proclamarsi, come nell'art. 54 del regolamento del 1841, tutto il bacino lagunare essere fondo pubblico, perchè in effetti la Serenissima quando compì la conterminazione famosa fu costretta a comprendere non pochi beni privati nel perimetro della laguna, e ciò perchè se fossero stati a loro libito, avrebbero turbato tutto l'andamento della cosa pubblica. Ed in questi sensi ed a questo intento ella sopprime quell'articolo e dichiarò cosa che il senatore Lucchini ha pur detto, ma inesattamente, dichiarò quello cioè che ha poi dichiarato il Consiglio di Stato nel parere pur da lui invocato.

Fu proposto al Consiglio di Stato il quesito se si potesse rifare o riformare le disposizioni relative alla laguna, mercè un semplice decreto oppure fosse d'uopo di una legge. Il Consiglio di Stato ritenne la necessità di una legge. Il che fu riferito poi dal Senato in un ordine del giorno, votato dopo una solenne discussione, ed al seguito di una dotta relazione del nostro caro ed egregio collega Pierantoni. E perchè ciò? Perchè se era legge il regolamento del 1841 era necessario che una legge lo riformasse e venisse a sostituirlo. Ma l'onorevole Lucchini aggiunge: Questa fu una prima ragione per il Consiglio di Stato, ma la Seconda ragione fu per esso questa, che la laguna non è un vero demanio (malgrado sia destinata di

per sè ad altissimi intenti ed interessi nazionali) si invece un ente, (forse perchè ha in sè ed ai confini proprietà privata?) somnesso a servitù pubbliche. Onorevole Lucchini ben vedo che ella vuole attribuire al Consiglio di Stato la creazione di quell'ente di cui è tanto innamorato! Ma no: il Consiglio di Stato disse per contro, quello che prima aveva detto la Commissione del 1866, cioè che la laguna è di per sè demanio pubblico, e che perciò appunto (noti bene) le proprietà private che trovansi in essa sono soggette a servitù pubblica. Nè poteva essere altrimenti. La cosa è tanto chiara che mi pare non campeggiare menomamente il dubbio. Ed ecco perchè il Consiglio di Stato poté poi ritenere che essendo queste private proprietà soggette a servitù pubbliche per sottoporle a limiti e pene si dovesse ciò fare per legge.

Dunque, egregio collega Lucchini, sia perchè ella crea un ente che non esiste nella nostra legislazione e non è mai esistito, sia perchè ella confonde i possessi privati che sono soggetti a servitù verso la laguna colla laguna stessa, io non posso aderire al suo concetto. Io ritengo che tutto quello che ho scritto nella relazione per combattere appunto questa idea che venne su l'altra volta nel 1899 sia esattissimo. Ma ella, onorevole collega Lucchini, invoca anche la legislazione della Repubblica. Ora, mi scusi, questo significa voler negare ciò che in quella è evidentemente stabilito. Io per non annoiare il Senato mi accontenterò di leggere solamente ciò che sul riguardo ha riferito il Paleocapa. Povero Paleocapa! in questa nostra discussione se fu come un idolo per noi, pur sempre rappresentò poco men che il demonio per questi signori dell'opposizione. (*ilarità*).

Quando noi ne abbiamo talora invocata l'autorità, tutti li abbiamo visti insorgere per farsi scudo di tanti altri che non sono Paleocapa. Ma egli, che visse sotto l'impero del Governo austriaco, e che tanta parte ebbe, pur commettendo qualche errore, nelle cose della laguna, offre di certo una incontestabile testimonianza di ciò, che per altro non avrei bisogno di apprendere da lui, perchè potrei esporre al Senato quanto direttamente ho raccolto dalle fonti della legislazione della Serenissima. E credo che pur voi nostri oppositori vorrete riconoscerci il merito che tutto quanto è scritto nella nostra re-

lazione, tutto quanto dicemmo e diciamo, non venne tolto a documenti di seconda mano, a notizie derivanti da opuscoletti stampati per occasione, ma si invece fu genuina derivazione dello studio della storia e della legislazione della sapiente Repubblica. Ora da questo studio risulta chiarissimo il concetto espresso nei detti del Paleocapa, quando scrisse: « Se l'aver allontanato la sfociatura dei fiumi dall'estuario valeva a far cessare la causa principalissima dell'interrimento della laguna, pur dovè la Serenissima accorgersi che altre ragioni esistevano, le quali sebbene di effetto lento, tuttavolta operando continuamente avrebbero recati danni gravissimi. Ond'essa proclamata di pubblico demanio la laguna, tutta la sommise a severe discipline e divieti, per impedire dall'un canto gli interrimenti e raffrenar dall'altro gli abusi della pesca ». E se ella, caro amico Lucchini, pone mente alla famosa conterminazione cominciata nel 1615 e compiuta nel 1791, si convincerà che la Serenissima con questa non fece altro che attuare in una materiale manifestazione il concetto di quel demanio, che essa aveva già legittimamente affermato riguardo alla laguna. E la conterminazione fu quindi fatta a bella posta per impedire che altri potessero esercitare ragioni contrarie alla essenziale demanialità della laguna, ed in effetti sta scritto nel decreto con cui fu essa ordinata, e poi nel decreto con cui fu confermata ed approvata l'opera già compiuta, che chiunque non avesse dianzi reclamato, o promossa azione riguardo alle cose e gli enti della laguna, e nella laguna compresi, si intendesse aver perduto ogni diritto da potersi sperimentare in seguito.

Ma perchè completa sia la risposta ai miei colleghi ed amici Schupfer e Lucchini, e non rimanga dubbio che la laguna di Venezia non solo è demaniale, ma un demanio elevato alla più alta potenza, non sarà vano rileggere le conclusioni della mia relazione intorno a quest'argomento:

« Abbiám detto demanio, e qual demanio (!), la laguna, ed ora richiamiamo alla mente quel nostro motto, perchè si vegga (sebbene ciò al nostro assunto poco importi) come vano sia il confonderla coi corsi di acqua corrente ed altri simili, da natura destinati all'uso pubblico delle irrigazioni, degli opifici, e fra breve delle locomotive e simili. La laguna è invece porto mi-

litare e mercantile di primo ordine, è veicolo di commerci e d'industrie, e di tutto quanto concerne la vita delle città che vi sorgono, è centro e strumento potentissimo di nazionale difesa. Per tal modo in essa sta quel demanio di necessaria destinazione cui lo Stato non crea, ma dichiara; e nel dichiararlo per essa l'ha lo Stato, mercè legge speciale, sollevata ad altri altissimi fini tutti di sommo interesse nazionale, sicchè se oltre a ciò può essa avere destinazione ad uso pubblico, questo sta soltanto in quel diritto generale di pesca che tutti hanno sul mare ».

Ma il mio caro amico Schupfer, come avete sentito, ieri mi accusava di non aver saputo ben vedere come tra un fatto da cui si fa dipendere il legittimo possesso sotto l'usbergo dell'equità e il possesso trentennale non vi fosse differenza alcuna. Ora, onorevoli colleghi, io invece mi meraviglio che ci sia chi possa pensare che tra l'una cosa e l'altra, vi sia identità.

Devono ricordare i nostri oppositori che furono essi che mossero una questione di diritto riguardo a questa parte del disegno di legge, poichè miravano ad introdurre il possesso trentennale nella laguna, pur ritenendo che fosse un demanio.

Noi allora rispondemmo che la cosa era assurda in teoria, e che in pratica il legislatore certo non poteva venir meno ai suoi principî. Il legislatore, dicemmo noi, ha sì è vero il diritto di fare tutto quel che crede nell'interesse sociale, ma egli ha anche dei doveri fra i quali prominente quello di rispettare sè stesso e le supreme ragioni del diritto, onde a ragione conchiudemmo di meravigliarci come giureconsulti della forza dei nostri avversari venissero a dare suggerimenti rivoluzionari al legislatore.

Tuttociò pertanto più non vale quando *rebus ipsis dictantibus* occorre far ricorso all'equità. Entrati tutti di accordo in questo nuovo campo, riesce assurda l'imputazione che ci si fa di non rispettare il rigore del diritto. Come questa imputazione se siamo fuori del regno del diritto? E tanto è vero che i due campi sono distinti che se per avventura noi, dopo aver negato il possesso trentennale, non avessimo trovato una ragione d'equità, la conseguenza sarebbe stata che ai possessori delle valli nulla

avremmo concesso circa gli argini costrutti in dispregio della legge.

Negato il possesso trentennale, nè rivenuta quanto all'equità alcuna ragione per concederla saremmo stati costretti a proporvi la distruzione di tutti i somiglianti argini.

Adunque tutto consiste allora nel farsi un concetto sano e giusto dell'equità, ben distinguendola dalla individuale utilità e dalla convenienza, che parmi siano i concetti vagheggiati dal collega Schupfer, e persuadendosi che come il buono e l'equo ripugnano alla malizia ed alla violenza, così l'equo buono implichi come elemento essenziale una tal quale fede nel proprio diritto, la esclusione del pensiero di far cosa *contra od in fraudem legis*.

Ed eccoci così sul cammino per entrare nel cuore dell'argomento, ma permettetemi di disbrigarmi prima di alcuni argomenti che i Francesi direbbero *à sensation* e che io dico a scatti d'impressione, di cui si valse il collega Schupfer.

Lo udiste narrare di un fatto a suo parere gravissimo avvenuto nel Veneto: di un certo non so se pretore o prefetto che in vista del regolamento del 1841 legge imperante, aveva ordinato la distruzione di certi arginelli e peschiere, quando è da supporre che in quel momento avesse egli notizia che si discuteva o si era discusso nel Senato un disegno di legge sulla laguna di Venezia, ad occasione del quale l'onorevole senatore Schupfer aveva proposto un emendamento diretto a salvare cotesti argini o peschiere ed il Senato l'aveva accolto. Il collega Schupfer per dare un certo aspetto di serietà alla cosa afferma che questo pretore o prefetto doveva obbedire alla raccomandazione del Senato. Ma che raccomandazioni d'Egitto! Il Senato non fece che accettare un articolo da lui proposto.

Ho detto dianzi che si suppone che quel funzionario avesse notizia del fatto, ma voglio senza più ammettere che fosse egli un buon lettore di giornali ed avesse proprio saputo della nostra discussione, della proposta del collega Schupfer, della nostra adesione e del voto del Senato. E che perciò? Si immagini che io magistrato abbia dinanzi il regolamento del 1841, legge imperante, e d'altra banda abbia nelle mani il testo di un disegno di legge approvato dal Senato col cennato articolo aggiunto, ed

a voi, onorevoli colleghi, domando: se il regolamento del 1841 mi ordina di demolire quella tale cosa, che sarebbe conservata secondo quell'articolo aggiunto, non dovrò io senz'altro ordinare la distruzione? La legge imperante era quella del 20 dicembre, a quella doveva obbedire il pretore, il prefetto o chi che sia. Se invece quel funzionario avesse tenuto conto di un disegno di legge che non era ancora e poteva non divenire legge, o se anche avesse detto, giacchè c'è questa legge in prospettiva sospendo per aspettare, quel funzionario avrebbe certo mancato ai suoi doveri. Chi non avrebbe fatto come egli fece? Io, voi tutti, ed anche l'onorevole Schupfer.

E veniamo alle confessioni. È stato un altro argomento sul quale l'on. Schupfer ha quasi trionfalmente insistito. E prima le confessioni mie: Quali sono queste confessioni? Il collega Schupfer ha raccolto poche parole dalla fine di un periodo, con le quali diceva che bisogna altresì avere grandi riguardi per la piscicoltura, che è un'industria tanto propizia alla popolazione dell'estuario, ed in tanto progresso; e dunque (egli ha detto): Voi pur riconoscete che tutto deve cedere, tutto deve subordinarsi a questa grande industria!

Ma queste quattro linee onor. Schupfer da voi citate fanno parte di una relazione di ventitre pagine, nelle quali vi è una serie di argomentazioni per mettere nei giusti limiti questa industria, e per stabilire i favori che le si possono accordare. Mi permetta quindi onorevole Schupfer di invocare il principio della inscindibilità della confessione. Ella prende della mia relazione una particella soltanto e mette da banda tutto il rimanente.

E così del pari ieri lesse una piccola parte di uno dei discorsi dal senatore Pellegrini pronunciati nel 1899 per gridare al Senato: Vedete onorevoli colleghi, lo stesso senatore Pellegrini ha attestato che il Governo austriaco non eseguiva il regolamento, sicchè in quel tempo ognuno faceva ciò che meglio gli paresse. Se tutto intero avesse letto l'onorevole collega Schupfer il brano di quel discorso, avrebbe visto che il senatore Pellegrini accennava ad un solo determinato periodo di tempo, cioè a quello corso dal 1848 al 1850 quando l'Austria era stata scacciata dal Veneto, quando aveva dovuto tanto combattere per riavere Venezia,

quando l'aveva ripresa, si è vero, ma dopo un lungo, ostinato assedio, cui fece glorioso e potente contrasto il valore eroico dei suoi difensori.

L'Austria, disse il senatore Pellegrini, in quei momenti ebbe a pensare a ben altre cose che non fossero gl'interessi della laguna, ed anzi in generale gli interessi propri e speciali dei Veneziani.

Ad ogni modo all'onor. Schupfer dirò che non è lecito in argomenti di tanta importanza qual è quello che ora ci occupa, discutere nel modo or cennato, cioè uccellando alle parole e pigliando periodi e frasi da relazioni, discorsi e simili scritture. Ora veniamo all'emendamento.

Egregio collega, ella è di certo uno dei primi giuristi d'Italia, ella è annoverato fra i professori esimi del nostro paese, eppure ieri ella mi andò parlando di *fatti*, e sempre di fatti, e pur della facilità di sostituire un fatto all'altro, e quindi della facilità di sostituire una data all'altra.

Ma ella sa, che i fatti materiali non hanno valore nel campo del diritto se non quando assumono la veste nuziale, quando cioè le leggi danno ad essi la veste ed il carattere di diritti, oppure di tal veste o carattere li informi la suprema ragione del diritto. Ora volete sapere qual'è la differenza tra il vostro fatto ed il nostro tra la nostra data e la vostra?

È questa: che il vostro fatto non ha razionalità giuridica, il nostro sì. Io posso domandarvi: ma perchè 1866, e non 1870, come vorrebbe l'onor. Lucchini, o un altro qualunque anno nello spazio di tempo? Quando voi prendete come norma il caso, il caso può farvi fermare dove volete.

Ma perchè 1866? Io lo leggo nell'anima vostra: voi in altri termini avete voluto regalarci il vostro possesso trentennale sotto altra forma; ed io ve ne darei lode se l'Ufficio centrale accettasse il possesso trentennale, perchè ella ce lo presenterebbe in modo più serio che non ci si sia presentato per l'innanzi, essendosi prima detto: possesso trentennale a contare dalla pubblicazione della legge. È ridevole, trattandosi di una legge che non giunge mai in porto, che l'illegittimo si muti in legittimo, secondochè si sia più o meno lenti nell'approvazione di essa. Ma fuori del possesso trentennale

convien che io ripeta: la sua data, il suo fatto è una data, un fatto, a cui manca la razionalità giuridica. In verità ella si è messa alla ricerca di una qualche ragione che in certo modo rendesse giuridica la sua data del 1866. Ha ella detto anzitutto: sapete perchè 1866? Perchè in quell'anno Vittorio Emanuele fece la sua entrata solenne in Venezia. Dicerto quello fu uno degli eventi più propizi della nostra storia nazionale.

Ma che ci ha a fare l'entrata di Vittorio Emanuele in Venezia con la laguna, con la buona fede, e coll'equità riguardo alle valli? Al sommo si sarebbe potuto annoverare questa data come una delle grazie concesse pel fausto evento. Pur ci avete detto: in quell'anno fu pubblicata la legislazione civile e penale nel Veneto. Ma domando io, che ha di comune l'introduzione della legislazione civile e penale nel Veneto colla legge sulla laguna e colla disputa se vi è o non vi è equità nel concedere al possesso legittimo degli argini, un tempo piuttosto che un altro.

Finalmente voi ci ricordate che in quell'anno cominciò il Governo italiano a volgere la mente alla laguna, e quindi cominciò il lavoro per formare all'uopo un regolamento od una legge. Ora, onorevole Schupfer, a questa data, sotto quest'aspetto, l'equità si ribella, mentre allora cominciò la guerra atroce tra i vallicultori e lo Stato, ed io non voglio entrare più oltre in quest'argomento per tema di essere riaccusato di poco men che diffamazione.

Che se la vostra data, il vostro fatto non ha razionalità giuridica, il nostro largamente la possiede. Noi assumiamo che i fatti compiuti prima del 20 dicembre 1841, si possono ammettere all'onore della legittimità, sapete perchè? Perchè anzitutto la stessa Serenissima ci aveva lasciati già compiuti al 1806 nientemeno che 101,450 metri di argini, e su gran parte di essi aveva anche volti tolleranti gli occhi, mentre stanca della ribellione dei vallicultori aveva finito per stabilire, che tutto quanto era dell'essenza del regime lagunare nei rapporti tra la laguna e le valli si dovesse mantenerlo fermo e saldo, onde vecchio o nuovo che fosse quanto impediva l'espansione della marea nelle valli, si dovesse senza indugio distruggerlo, ma invece ciò che aveva riguardo a contraffazioni secondarie, fosse da rispettare ove per avventura

già vantasse una certa antichità, distruggendole sole più nuove opere contrarie alle leggi. Ma dipoi il continuo mutare dei Governi che succedettero alla Repubblica fra guerre e movimenti politici dovette di certo ingenerare una confusione in tutti gli ordinamenti dello Stato. Inoltre, cadute le magistrature speciali per la laguna, per un certo tempo non se ne sostituirono altre, e quelle proprie degli uffici amministrativi dello Stato, sostituite dappoi, poco omogenee apparvero al compito affidato dalla Serenissima a magistrature speciali. Da ultimo una nuova legislazione fu pubblicata, la quale niente aveva a che fare con la laguna.

Ora, da questi fatti, è per lo meno equo dedurre una scusabile, comunque erronea, credenza nei vallicultori, che la legittima autorità non si serbasse a loro riguardo rigorosa sì da vietare loro di sostituire alle antiche chiusure argini in fabbrica, che riducessero al minimo possibile le comunicazioni tra le valli e la laguna.

Ma v'ha un fatto, onor. Schupfer, di gravissima importanza per sorreggere questa distinzione, questo limite, che abbiamo stabilito nel 20 dicembre 1841, per distinguere ciò che è condannabile, e ciò che deve assolversi quanto ai fatti operati dai vallicultori. Nel 1846 le valli furono sottoposte all'imposta fondiaria secondo il loro stato del 1828. Ed anzi questo fatto fu tenuto di tanta importanza da trarsene ben più gravi argomenti, sui quali non tornerò io, ma disposto sono a rispondere e trattarne immanenti quando alcuno vi ritornasse.

Ora non è equo, non è giusto che tutto quanto era nelle valli dall'origine delle concessioni, od anche per opere aggiunte prima del 20 dicembre 1841, sia ritenuto come acquisito ai vallicultori?

Ma quando sopravvenne il regolamento del 1841, tutto mutò. E forse fu giusta la censura da lei fattami per aver io detto nella relazione di non sapere come da quel di potesse ancora favoleggiarsi di buona fede, di scusabile ignoranza ed altre cose siffatte? Ne faccio giudice il Senato.

Il regolamento del 1841 si compone di 82 paragrafi, e l'ultimo prescrive che sia fatta una ispezione di tutta la laguna per tutte le contravvenzioni alle leggi precedenti, e delle opere in contravvenzione sia ordinata la distruzione

in un termine che sarà stabilito dall'ufficio delle costruzioni pubbliche. Questa la conclusione che fa già intravedere qual siano gli inizi e tutto l'insieme del regolamento. In effetti il paragrafo 3 dice: « dentro la conterminazione della laguna è proibito di costruire argini, rilievi di terra o macerie, steccati di legno, o qualsivoglia altro impedimento »; ed il paragrafo 4 tosto soggiunge: « Gli argini che attualmente esistessero, in via di eccezione ed in base di antecedenti concessioni, saranno tollerati nello stato loro presente, ma senza facoltà di rialzarli, di estenderli e nemmeno di ingrossarli; in caso siano guasti e si voglia ricostruirli, dovrà essere richiesta licenza alla regia delegazione, la quale non potrà concederla che in quanto sia strettamente necessario perchè si mantengano come innanzi atti al legittimo uso cui erano destinati ».

Segue poi il paragrafo 50 il quale parla specialmente delle valli, e dispone a chiare note che le valli essendo parte del bacino lagunare debbono per norma generale essere aperte rimanendo esse soggette alle discipline comuni a tutta la laguna. E poi seguono rigori e limiti e pene tanto gravosi che io credo che i vallesani, lasciando da parte tutte queste questioni di possesso trentennale, di data più o meno gradita, dovrebbero far premura perchè il disegno di legge che discutiamo fosse al più presto sanzionato, perchè indubbiamente esso concede loro tali favori che non ne potrebbero giustamente desiderare maggiori.

Ma l'onor. Schupfer mi interrogò in questa forma: sapete voi se i possessori d'oggi sono quelli d'allora: e non sapete forse che vi sono stati posteriori acquirenti di valli a grosso prezzo: ignorate per avventura che sonvi dei possessori i quali hanno gettato grossi capitali nella industria della piscicoltura?

Ma possiamo, onorevole amico, discutere seriamente tra noi di siffatta materia? Auguri siamo amendue, sebbene per diverse vie, ora procuriamo di non averci a sorridere l'un l'altro di soppiatto e sotto i baffi! Unica era la legge, che imperava tanto per il primo quanto per il secondo possessore, così per quello che acquistava a grosso prezzo come per quei tali che gittarono grossi capitali nell'industria, sicchè tutti dovevano sapere che se quella era la loro legge, non osservandola incorrevano nelle san-

zioni e contravvenzioni dalla legge stessa prescritte.

Faremo largo campo all'ignoranza della legge?

Ma ecco l'abilissimo tattico sfuggirmi dalle mani, e venirmi a dire: Non ricordate voi che vi è stata una sentenza della Cassazione di Roma la quale ha dichiarato che il regolamento era morto dopo la breve misera vita di tre anni? Non è questo un grave argomento di dubbio? E chi vi assicura che questo dubbio non sia stato anche nell'animo dei possessori delle valli, che voi accusate e forse potrebbero essere di buona fede?

Ella sa, onor. Schupfer, che venne in campo questo nuovo verbo della morte, dopo più che sessant'anni di vita del regolamento ed appena alla vigilia della discussione del 1899, per farne un colpo di scena, che scemasse almeno l'importanza attribuita nella nostra relazione alla pubblicazione del regolamento stesso. Ciò è tanto vero che noi ne fummo come sorpresi e soltanto nelle sedute pubbliche potemmo combatterlo. Ma d'altra parte gli stessi possessori delle valli mai di ciò avevano scritto o parlato. Eppure quanto non hanno scritto e fatto scrivere e stampato dal 1866 in poi?!

Neppure nelle loro ultime lunghe, abili e vigorose difese intitolate, *Petizioni al Senato*, illustrate con una bella carta topografica della laguna, è fatto il benchè menomo cenno, che il regolamento fosse morto nientemeno che dal 1844. Or come allora supporre in loro il dubbio, la buona fede e che so io?

Ma giacchè ella, onorevole Schupfer, dà tanta importanza a quella sentenza della Cassazione romana, io le ricorderò che nel febbraio del 1892 la Cassazione stessa aveva già pronunziato tutt'altrimenti, proclamando l'efficacia del regolamento, sia prima, sia dopo la pubblicazione delle leggi italiane nel Veneto. Onde avvalendomi degli stessi suoi principî io affermerò che invece sulla coscienza dei vallicultori imperò fino al 1900 tutt'altra autorevole voce, che quella emessa nel febbraio di quest'anno.

Ma d'altra parte la sentenza da voi cennata ebbe poca e passeggera efficacia, perchè dopo men che quattro mesi l'opinione in essa emessa fu ritrattata dalla stessa Cassazione, dalla stessa sezione, dai medesimi componenti la sezione che emanò la prima sentenza; ed anzi la con-

traria sentenza che è del maggio si vede scritta dallo stesso relatore dell'altra precedente. Ondechè riducesi questa ad un errore solitario, il quale è in contraddizione colla più ferma e salda giurisprudenza, ed anzi parlando della giurisprudenza dei tribunali di merito, può dirsi della costante giurisprudenza dei tribunali di merito.

Ma in ogni caso, come si può parlare di ignoranza, come di buona fede, come di dubbio se noi abbiamo dichiarazioni e documenti i quali dimostrano che i regolamenti furono sempre in vigore, il che sta contro quello che ha detto lei ed il collega Lucchini? Ella, caro collega, cui tanta cura preme di andare ripescando in tutto quanto è stato scritto e stampato, brani e parole che possano conferire al suo assunto, come non ha mai avuto curiosità di ricercare se alcun che dicesse al riguardo il Paelocapa, che pur aveva vissuto sotto il Governo austro-ungarico ed aveva avuto gran parte nelle cose della laguna? Voglio io renderle questo servizio.

Il Paelocapa dice: « Mediante quel regolamento del 1841 si ottenne un miglioramento notevole nell'adempimento delle discipline relative alla conservazione della laguna e si conseguì con alquanto maggiore ordine e sicurezza, la repressione degli abusi ».

Nè questa dichiarazione del Paelocapa è solitaria. Essa si trova nel mezzo di due serie di documenti. C'è un documento anteriore, che io ho riportato nel paragrafo 14 della mia relazione; un documento del 3 luglio 1830 che ha questo titolo: *Estratto della consegna del servizio lagunare dal capo ingegnere Bisognini all'aggiunto signor Peri*. Forse non significa ciò che nel 1830 vi era già un ufficio apposito per il servizio lagunare, che aveva un capo ingegnere ed ingegneri aggiunti?

Ma questo è niente; quel documento contiene le istruzioni che il capo dà all'aggiunto, nelle quali, onor. Schupfer, quegli dice: badate ai vallicultori, i quali sono i principali nemici della laguna; questi signori chiedono il permesso di fare dei cavallotti, che sono dei piccoli argini i quali appena raggiungono il comune marino e poi ne formano di soppiatto dei robusti argini. Che più? Il capo ingegnere soggiunge che per queste contravvenzioni pendevano le opportune pratiche presso il Governo.

E così del pari altri documenti contemporanei o posteriori fanno riscontro e corona alla veneranda testimonianza del Paleocapa. Già era negli atti nostri un documento pervenuto dall'Ufficio centrale del genio civile il quale enumera le contravvenzioni rilevate dal 1841 al 1896. Ma oggi possiamo tenervi parola di due nuovi documenti ben importanti a noi venuti dalla stessa fonte e sono i seguenti: Elenco delle dimande presentate a norma del regolamento lagunare del 1841 al 1896 dai proprietari delle valli di Dogado ed altra che non ricordo.

Altro elenco di simili dimande avanzate pel medesimo spazio di tempo dai possessori delle valli di Pierimpiè ed altra che mi sfugge.

Basterà questo cenno a far comprendere che qui contengono domande fatte da quei vallicultori nientemeno che dal 1850 al 1896, per ottenere la concessione di fare ciò che non poteva esser fatto senza licenza della pubblica autorità in forza del regolamento del 1841. Dunque mi pare che questi atti e fatti attestino in modo non dubbio che quel regolamento non sia rimasto inerte fra le carti ufficiali dei due Governi che si succedettero, l'Austro-Ungarico ed il Nazionale, e sia stato invece sempre nel miglior modo eseguito.

Ed a tutti i documenti ora cennati un altro importantissimo se ne aggiunge che riguarda le contravvenzioni rilevate nel decennio dal 1888 al 1897 per tutte le valli della laguna. Vi sono contravvenzioni per incompleta apertura, o non apertura delle valli nel termine stabilito: per *cavedoni* fatti senza licenza; per restauro di argini senza il debito permesso, e così innanzi; vi sono sentenze di pretori le quali ordinano mezzi d'istruzione o pronunziano condanne; vi sono intimazioni del prefetto di Venezia perchè le cose siano ridotte *ad pristinum*.

Ora che altro vuoi dire che il regolamento era pienamente eseguito? E poi guardiamoci in viso, caro amico ed illustre collega Schupfer. Qui siamo in materia di demanio: che vale la tolleranza? La tolleranza è sempre degli agenti dello Stato, il cui diritto mai non può mercè la loro opera venire compromesso. Niuno può arrogarsi diritti contro lo Stato trattandosi di demanio, se non in forza di espresso assenso da lui emesso in forma solenne. Che se poi non trattasi di tolleranza as-

soluta, sicchè in realtà l'azione dello Stato vedesi in movimento per mezzo dei suoi agenti, ognuno vede quanto ciò valga alla conservazione del suo diritto; mentre se l'agente per negligenza o per altre ragioni perseguita Tizio e non Caio, ciò non vuol dire che lo Stato abbia perduto in alcun modo, in alcuna parte, i suoi diritti.

Ad ogni modo, onorevoli senatori, se l'esecuzione del regolamento del 1841 sotto il Governo austriaco incontrò lotte e resistenze e non conseguì completa efficacia, non avremo a meravigliarcene noi, che abbiamo visto, sì è vero, eseguirlo nel 1866, ma con quante lotte da parte dei possessori delle valli ce lo dicano le tre sentenze della Cassazione Romana del febbraio 1892, del febbraio 1900, del marzo dell'anno stesso.

Ed eccoci all'ultimo punto di questa discussione. La rovina delle valli, la piscicoltura sparita, ecco il risultato della vostra ostinazione; si grida dagli abili nostri contraddittori. Onorevoli senatori, io vi prego istantemente, come uomo di coscienza e come amico del retto e del giusto, di non farvi illudere dalle esagerazioni e dai colpi di scena.

Il regolamento del 1866 era fatto da una Commissione la quale ebbe a capo prima il Paleocapa, e poi il Marcello, che era uno dei maggiori possessori di valli; e nel suo seno questa Commissione vantava il Biancheri, il Mata, il Contin e tanti altri valorosi idraulici, e conoscitori a fondo delle lagune.

Ora credete voi che questa Commissione, quando venne al punto di sapere che cosa si dovesse conservare degli argini esistenti, se tutti, se in parte, si fosse preoccupata di ciò che tanto preoccupa i colleghi Schupfer e Lucchini? Neppure per sogno. L'idea di dare un aspetto di diritto a certi argini già esistenti, sia mercè il possesso trentennale, sia come si dice da noi col dichiarare che gli argini anteriori al 20 dicembre 1841 siano da ritenere legittimi, è una idea venuta su durante il lavoro fatto dalla Commissione ministeriale (la quale ciò nondimeno fu tanto bistrattata) che compilò il disegno di legge su cui noi ancora discutiamo.

E sapete quale fu invece l'idea che prevalse nel 1866? Si inserì dall'un canto nello schema di quel regolamento lo stesso § 4 del regolamento del 1841, stabilendo così che s'intende-

vano tollerati gli argini i quali trovavansi sussistere per eccezioni ed in virtù di concessione, e gli altri di regola dovessero andare distrutti, e dall'altro in via di equità, si fe' unico giudice l'autorità amministrativa per vedere se di quelli che dovevano essere distrutti alcuni potessero non ostante ciò venir conservati, perchè senza essere nocivi alla laguna erano utili per le valli. Ecco dunque l'unico scampo dato ai vallicultori; vale a dire l'arbitrio prudente dell'autorità amministrativa.

Ma forse, onorevoli colleghi, il nostro disegno di legge vieta che le valli si chiudano, e che quindi si eserciti la piscicoltura? Ma no: il nostro disegno di legge riconosce il diritto della chiusura, l'incoraggia, ne prescrive le norme e pur gli accorda tanti favori. Forse il modo prescritto non è propizio allo svolgimento della industria della valle? Ma neppure ciò è vero mentre in laguna sonvi non poche valli, le quali non sono chiuse con argini, si invece nei modi prescritti dalla legge, e pur nondimeno senza inconvenienti seguono le fasi dell'industria e prosperano.

A che dunque ogni questione si riduce? A questo, che alcuni vallicultori, sia per evitare la spesa di una ricostruzione di chiusure provvisorie ogni anno, sia per essere più potenti a resistere ai colpi delle forti maree, sia infine per dare un più ampio progrediente svolgimento alla loro impresa, hanno fatto sì che quegli argini, i quali dovevano essere ogni anno costruiti di pali a grisiole, siano divenuti argini stabilmente costruiti in fabbrica. E questo alcuni l'hanno fatto per tutto intiero il circuito della valle, altri per una maggiore o minor parte.

Ora noi diciamo loro (aggiungendo ciò ai tanti vantaggi che mai dianzi erano stati loro consentiti) diciamo anzitutto: ritenete pure come vostra assoluta proprietà i metri 101,450 di argini costruiti fino al 1806, ritenete al modo stesso gli altri metri 49,150 costruiti dal 1806 al 1842. E per gli altri posteriori al 1842? Notate, onorevoli colleghi che non è scritto che debbano essere immantinenti assolutamente distrutti; è invece data facoltà all'autorità amministrativa di conservare quelli che, pur riuscendo utili alla piscicoltura, non sono di danno alla laguna.

E questo concetto è espresso nell'articolo 6 del nostro disegno di legge, nel quale sta la

più ampia applicazione, come disse l'onor. Lacava, di quell'*equo buono* che informa il disegno stesso. Ma si teme l'arbitrio dell'autorità! Ora, pare a me che sia cosa da non credere, che un ufficio rispettabile, quale è il Genio civile, un prefetto, il Ministro dei lavori pubblici, a cui si va per ricorso contro le deliberazioni del prefetto, per solo capriccio, o per malvolere, facciano distruggere un'opera che, essendo innocua alla laguna, riesce utile alla piscicoltura che è pur cosa di pubblico interesse.

Ma, onorevoli colleghi, io voglio che voi poniate mente che a fronte di questo interesse pubblico or cennato della piscicoltura e delle valli sta un interesse più alto, al sommo più importante, quello cioè della laguna. Sarà quindi da ammettersi che se un argine sia di danno alla laguna, sol perchè è utile alla piscicoltura, ed alle valli, si debba mantenerlo? Ciò, a mio avviso, è assurdo. La scelta non può essere dubbia. Ad ogni modo noi, nella nostra relazione, col sussidio della storia, in base dei sani principi idraulici, e con la guida dell'esperienza tramandataci dalla Serenissima, abbiamo, nella nostra relazione, dimostrato a chiare note che alla laguna, alla sua integrità, al retto suo regime idraulico, è necessario che le valli rimangono aperte all'espansione delle maree.

Ora permettetemi un'osservazione che riguarda anche un po' la mia persona. Può essere permesso che questo mio lavoro, intorno al quale ho tanto studiato, si debba mettere da banda come cosa vana, erronea, infelice? A parer mio, per affermare che le valli debbono essere preferite alla laguna, bisognerebbe dimostrare che la laguna non ha bisogno pel suo retto regime idraulico di espandersi fino alle valli. Ora se nella nostra relazione sta scritto e provato il contrario, parmi avessero il debito coloro i quali sono venuti a combatterci, di dimostrare anzitutto che avevamo sbagliato, fraintendendo la storia, non intendendo i principi idraulici, calunniando la sapienza della Repubblica. Solo così si sarebbe distrutta la imprescindibile premessa del nostro giudizio che la laguna debba essere preferita alle valli.

Ma, onorevoli colleghi, sapete chi ha inoltre l'interesse che la laguna si espanda nelle valli? Sono le valli stesse. E credete forse che lo dica io, che lo dicano persone non competenti? Lo dice anzitutto la stessa Commissione regionale

della pesca, quella nella cui giurisdizione sono le valli. Sentitele, le parole di questa Commissione, che bene ne vale la pena.

« Le valli salse da pesca hanno bisogno della laguna viva per averne un ricambio d'acqua salsa, normale, continuato. Ora l'estendersi delle valli arginate, come pure delle semiarginate, quando venisse a sottrarre al bacino lagunare uno spazio d'acqua tale da sopprimere od impedire il buon andamento della laguna, comprometterebbe indubbiamente tutta la valli-coltura ». Ma pur vi ha un altro autorevole giudizio sul riguardo, quello della Commissione del 1866, presieduta allora dal conte Marcello, uno dei più forti possessori di valli... « In sostanza (quella Commissione disse) i proprietari degli specchi d'acqua... sogliono d'ordinario chiudere le comunicazioni, sostituendo poche e ristrettissime chiaviche ad ampie e libere aperture con danno del canale di alimentazione, e dopo un tal fatto vorrebbero che il canale fosse più attivo di prima, perchè le acque potessero per forza entrare nelle chiaviche suddette; per cui essi si avvolgono in un giro vizioso, la cui finale ed inevitabile conseguenza si è che il canale perdendo a poco a poco la sua attività, non è più capace di ravvivare quei chiusi recinti, e che così distruggono da sè lentamente e senza avvedersene la propria industria, mentre credono di averla assicurata ».

Parmi avere così ampiamente risposto agli argomenti del collega Schupfer; non mi rimarrebbe a parlare che della frase « pacificazione sociale ».

In verità, sentir invocare questa frase, di cui si fa tanto abuso, per la nostra laguna, è cosa che deve far molta meraviglia. Ad ogni modo è tal frase che mentre impedisce che si faccia ciò che si deve, di solito riesce a non pacificare nessuno. E così pongo fine al mio dire chiedendo venia e perdono al Senato della noia che gli ho arrecato. (*Approvazioni prolungate*).

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. A me duole di accrescere la mestizia e la noia al nostro relatore (*ilarità*), e non sono neppure nemico della laguna, anzi al contrario; ma l'altra volta, quando questa questione fu agitata, io vi presi parte perchè vedeva in essa due grandi interessi, dei quali

mi pare che la presente legge non tenga conto.

Prima di tutto non si affronta una quantità di interessi costituiti a cuore leggero.

Ci sarà, o non ci sarà la prescrizione trentennale.

Si dice: nelle cose demaniali non si ammette tutto questo. Sarà benissimo, ma c'è qualche cosa accanto al diritto.

Ora, quando voi per 60 anni avete lasciato creare una massa di interessi, è imprudente menare su questi interessi un colpo di spada con un articolo, che viceversa poi non è affatto un colpo di spada; perchè da quel poco che ho inteso, informandomi della materia, da quello che è scritto nella legge e dalle ultime parole dell'onor. relatore, è lecito credere che di tutto quello che viene determinato in questa legge non si farà nulla.

Infatti lo stesso relatore ha detto che naturalmente si cercherà di non nuocere e che in questi limiti si è disposti a fare delle concessioni.

Sotto il punto di vista pratico poi, conoscendo l'Italia e le nostre abitudini, state tranquilli che fra dieci anni le cose staranno precisamente come si trovano oggi.

Voi prendete di fronte molti interessi, li mettete in forse, recate molti danni che non siete in grado di misurare, e li recate non avendone il diritto, dal momento che li avete tollerati per sessant'anni. Quando poi venite ad affrontare la questione siete obbligati a dire: Se si presenterà il caso che non producano danno, allora si vedrà e si tollererà. Ora da tutto questo si deduce essere inevitabile l'arbitrio. Il risultato reale di questa legge, io ci farei ora una scommessa, sarà questo, che vi saranno una diecina di perseguitati che non avranno la fortuna di trovare qualcuno che li protegga; la massa resisterà e le cose resteranno tali e quali sono ora.

Dunque io qui vedo due danni: I. Voi compromettete gravi interessi, perchè la sola minaccia di questa legge li compromette; II. Sarà una delle tante leggi come del regolamento del 1841, di cui non se ne farà niente.

Il relatore ci ha detto che il regolamento del '41 ha forza di legge; ma allora perchè fate un'altra legge?

Lasciate adunque il regolamento del '41 come

sta e invertite quest' articolo con il quale intendete di dar facoltà di mantenere le valli, quando non faranno danno; date invece la facoltà di impedirle quando producono danno e avrete preso un provvedimento che non costituirà una minaccia generale per tutti quegli interessi; avrete fatto una legge che sarà eseguita. Questa che fate è una legge rivolta a calmare la vostra fantasia.

Io ritengo, come mia personale opinione, che era inutile ripetere il divieto che sta nel regolamento del '41, perchè, secondo quello che dice il relatore, esso è vigente e in seguito a questo regolamento voi fate una disposizione per la quale il demanio potrà sopprimere tutte le valli giudicate dannose. Invertite la disposizione.

Se qui fosse il caso di fare una proposta, io proporrei che fosse mantenuto il regolamento; sopprimerei questo divieto e darei potestà al Governo di eliminare tutte quelle valli che sono dannose.

Ma dal momento che io non oso fare questa proposta, mi associo all'emendamento presentato dai colleghi che limita il numero degli interessi offesi.

Ce ne saranno meno, io non sono giudice competente, e non conosco abbastanza la questione per sapere se il limite di quell'emendamento è un limite opportuno. Suppongo che i senatori che trattano questa questione l'avranno calcolata. Data la situazione attuale, preferisco quell'emendamento a questo ritorno a un'epoca quasi fuori della storia, per poi offendere una quantità d'interessi, che nessuno sa quali siano e con la convinzione preconcepita che di quello che s'è detto non se ne farà niente.

Questo che ho detto serve solo come dichiarazione del mio voto, in quanto che voterò per l'emendamento proposto dal senatore Schupfer.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno l'enumerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge sulla laguna veneta.

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

SANTAMARIA-NICOLINI, *relatore*. Al senatore Vitelleschi nulla debbo dire quanto alla sua dichiarazione di accettare l'emendamento proposto dai senatori Lucchini e Schupfer perchè su ciò già ho dato le mie risposte. Dovrei rispondere alla prima parte del suo discorso, ma poichè egli non ha presentato alcuna mozione sul riguardo, solo la reverenza che sento per l'illustre nostro collega, mi spinge ad osservare che quant'egli dice potrebbe stare ove per avventura si trattasse di un disegno di legge oggi venuto per la prima volta in Senato. Ma noi ci troviamo anzitutto dinanzi ad un lungo ed importante lavoro legislativo fatto per prepararlo questo disegno. Il quale è stato già una volta discusso ampiamente e solennemente approvato dal Senato. E tutto ciò in seguito d'un ordine del giorno dal Senato stesso proposto, come conseguenza di una sua dotta relazione dall'onor. collega Pierantoni. Ed a tutto ciò si aggiunge che questo disegno di legge approvato dal Senato, passò pure alla Camera dei deputati, la cui Commissione aveva già fatto la sua relazione chiedendone l'approvazione, e se non lo si potè da quell'altro ramo del Parlamento discutere, ciò avvenne perchè fu chiusa la Sessione. Oggi torna esso in Senato: or possiamo noi ritornare fino agli inizi, anzi fino al punto di partenza di tanto lavoro per esaminare se fosse meglio non già sostare nel provvedere alla conservazione della laguna, ma di ridurre la legge a pochi articoli informati ad altri principî, che neppure sonosi determinati e di certo mancano degli studi opportuni? A me non pare.

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Io debbo protestare contro le ragioni addotte dal relatore perchè, se la legge si deve discutere, discutiamola, ma se ciò *a priori* non deve farsi, allora è inutile discorrerne. Dal momento che il progetto ritorna al Senato, io son coerente a ciò che ho dichiarato la prima volta, e ripeto che con poche aggiunte la legge si ridurrebbe pratica ed onesta; ma così com'è, è fatta solo per contentare l'immaginazione...

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. È una legge contro gli usurpatori, dunque è onesta...

VITELLESCHI... di qualcuno non avrà risultati pratici, e forse creerà delle ingiustizie. Del resto non faccio proposte.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione ed il mantenimento di una Scuola agraria presso la R. Università di Bologna (N. 82) ».

| | |
|--------------------|-----|
| Votanti. | 101 |
| Favorevoli | 54 |
| Contrari. | 47 |

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge sulla laguna veneta.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dei lavori pubblici.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Consenta il Senato che io dica qualche parola su questo articolo che mi pare il più importante della legge, e che quasi condensa in sé tutte le opposizioni che contro ad essa sono fatte.

Innanzitutto, onorevoli senatori, io dichiaro di essere lieto nel vedere che il disegno di legge in discussione trova questa volta minore difficoltà nel Senato, di quanta ebbe ad incontrarne la volta precedente. È vero che anche oggi tre valorosi oratori hanno preso la parola per combatterla, però, secondo a me è parso, l'hanno fatto assai meno gagliardamente che non fecero nel 1899.

Infatti, per quanto riguarda la parte giuridica, il senatore Schupfer si è contentato di fare un semplice accenno alla validità del regolamento del 1841, perchè egli lo reputa atto provvisorio e non definitivo.

Quanto all'onor. Lucchini, è bensì ritornato sull'argomento principale, cioè sul carattere di demanio pubblico della laguna; ma mi pare l'abbia fatto più per coerenza al discorso che egli pronunziò l'altra volta, anzichè per muovere gravi opposizioni.

Quanto poi al senatore Vitelleschi mi è sembrato che egli si sia mostrato, più che nemico di questa legge, scettico intorno ai suoi effetti.

Per la parte che riguarda la questione giuridica, confesso francamente che mi parrebbe strana presunzione la mia, se io, dopo quanto è stato così dottamente scritto dall'onor. senatore Santamaria-Nicolini, e dopo il suo sapiente discorso di oggi, volessi farne parola. Certo annoierei il Senato, e direi male ciò che l'onorevole relatore ha scritto e detto così bene.

Per quanto riguarda la questione tecnica veggo con piacere che oggi nessuno degli oratori che hanno parlato in questa aula se ne è occupato; il che mi pare debba attribuirsi al fatto che il senatore Santamaria-Nicolini ha così esaurientemente trattato l'argomento, che oramai non vi è più dubbio sui concetti e sulle teorie, che debbano tenersi presenti per quanto riguarda il sistema idraulico della laguna di Venezia.

L'onor. Santamaria-Nicolini, si è detto, ha fatto una dotta relazione; ma quasi gli se ne è voluto alquanto perchè egli abbia usata una forma alta, scrivendo con lenocinio di forma, come ha detto il senatore Schupfer. Io di questo non mi meraviglio punto. Quando un uomo di mente e di cuore, come il senatore Santamaria-Nicolini, si trova di fronte ad un argomento di così alta importanza, è naturale che il suo stile sia elevato. Ma quel che a me fa meraviglia davvero è la profonda cognizione sua intorno alle leggi, che regolano la laguna. Egli infatti sembra un idraulico consumato.

Egli si è riattaccato nella sua relazione al Paleocapa, al regolamento del 1841, al decreto della Serenissima, che stabiliva la confinazione della laguna, e a tutti gl'idraulici della Repubblica, che fin dal secolo XIII si occuparono della laguna con sapienza e con affetto.

Io non volendo, nè dovendo entrare nel campo giuridico, dovrei entrare nel campo tecnico, ma anche qui, come ministro dei lavori pubblici, non potrei che ripetere ciò, che il senatore Santamaria con tanta dottrina ha espresso. Quindi io limiterò il mio discorso ad alcune questioni, che hanno preoccupato molto l'animo del senatore Schupfer, principalmente per ciò che riguarda i grandi interessi, che si connettono alla piscicoltura.

Il senatore Schupfer ha detto: badate, signori, qui si tratta di grandi interessi in giuoco; qui vi sono da una parte i possidenti di terraferma, e dall'altra i possessori delle valli che

trattano della piscicoltura. Or questa legge mi sembra sia stata ispirata, piuttosto che da un desiderio di bene generale, dal desiderio dei proprietari delle terre, i quali volendosi liberare dei continui litigi che loro muovono i possessori delle valli, vogliono, prendendo a pretesto l'interesse generale, disfarsi di questi molesti vicini.

Il senatore Schupfer aggiunge: non sarà difficile a coloro che difendono gl'interessi propri, cioè gl'interessi della terraferma, di influenzare i tecnici che dovranno suggerire i provvedimenti al prefetto. Orbene, onor. Schupfer, mi permetto di essere di diverso avviso. Io credo che come potrebbero coloro i quali sono interessati nella terraferma influenzare i tecnici che debbono consigliare il prefetto, così ugualmente possono coloro, che rappresentano gli interessi delle valli, influenzare il prefetto dalla parte loro, non solo a danno dei primi, ma a danno della laguna e a danno di Venezia.

Ma si dirà: questo è un fatto che può avvenire. Ebbene, intorno a questo io credo di potere e dovere spendere qualche parola per tranquillizzare la coscienza del senatore Schupfer.

Questo disegno di legge, così come è stato riconosciuto dall'Ufficio centrale, mi pare che guardi innanzi tutto all'interesse generale; e poi che tenga degli interessi dei vallesani anche conto. Infatti l'Ufficio centrale ha circondato di tali guarentigie le decisioni dell'autorità da rassicurare pienamente che quelle ragioni di equità, dal senatore Schupfer invocate, saranno precisamente tenute in gran conto nell'applicazione della legge.

E per vero il prefetto nulla può fare di suo arbitrio; ha bisogno di sentire il genio civile.

E noti, onor. Schupfer, che il prefetto oggi non è più colui che si occupa esclusivamente dell'amministrazione della Provincia e della pubblica sicurezza. I prefetti di oggi si sono dati, e credo facciano bene, a ben altre funzioni. Essi si occupano di tutte le questioni economiche che hanno attinenza alla provincia alla quale sono preposti, e mi farebbe assai meraviglia se il solo prefetto di Venezia, facendo eccezione, non guardasse a questa industria della pesca, che rappresenta un così grande interesse nel bacino lagunare.

In alcune provincie i prefetti si occupano dei porti, dei lavori delle officine, delle industrie

e perfino, in quei paesi dove ne è il caso, dell'allevamento dei bachi da seta; ora sono sicuro che quello di Venezia non mancherà di occuparsi con amore di ciò che ha attinenza alla pesca.

Per quanto riguarda l'azione del prefetto sono dunque sicuro che essa sarà ispirata alla massima equità, pur non mancando di tutelare efficacemente il pubblico interesse. Che se quell'azione manchi, o paia nel suo svolgimento lesiva agli interessati nella industria della pesca, potranno questi rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà, sentito non solo il Consiglio superiore, ma anche, come è suo dovere, la Commissione centrale della pesca; e questa è la maggior garanzia che si possa dare a coloro che esercitano quella industria, perchè la Commissione non trascurerà i loro interessi, per seguire i possibili errori del prefetto.

Rassicurato per questa parte il Senato, dirò una sola parola in risposta al senatore Vitelleschi.

Egli dice, voi ed i vostri predecessori, risalendo anche fino al Governo austriaco, avete lasciato creare così grandi interessi, ed ora volete d'un tratto abbandonarli? Ed inoltre, dato che questa legge arrivi in porto, sarà essa applicata?

Or bene, onor. Vitelleschi, io credo che una legge debba esser fatta; perchè se vi sono degli interessi in gioco nella presente questione, vi è l'interesse altissimo di Venezia che non può essere trascurato; e se il Governo d'oggi o quello che succederà non farà il suo dovere, sarà colpevole davanti a tutta la Nazione per questa sua indolenza.

Ma poi, perchè non dovremmo fare noi, ora il nostro dovere solo perchè coloro i quali verranno dopo di noi forse non faranno il loro? Credo quindi che il senatore Vitelleschi (e di ciò lo prego vivamente) farebbe opera molto più utile associandosi all'Ufficio centrale, abbandonando i suoi scrupoli ed il suo scetticismo.

Qui parliamoci schietto, o signori, tutti si dicono vittima di questa futura legge.

Ora come per lo passato i possidenti di terraferma hanno detto che essi sono vittima di Venezia e del concetto esagerato che si ha di rispettare la laguna. Ora vengono i vallesani e si atteggiavano anch'essi come vittime di

questo alto potere, che vuole opprimerli senza sapere perchè.

Onorevole senatore, qui la vera vittima è Venezia; qui la vera vittima è quella città che un tempo aveva un clima salubre ed ora comincia a non averlo più.

Sono più frequenti e numerosi oggi, che non erano un tempo, i casi di malaria alla periferia della città e lungo le spiagge del litorale; ed al Ministero dei lavori pubblici arrivano frequentemente lagnanze dei guardiani delle strade ferrate che sono soggetti a prendere febbri di malaria con maggiore frequenza di prima.

Ora provvediamo, o signori, a questo grande interesse, a questo interesse supremo che il Senato, come il Governo, deve tenere presente innanzi tutto cioè alla buona conservazione della laguna.

Al resto si provvede, e si provvede sufficientemente, con l'equità che ispira le prescrizioni introdotte dall'Ufficio centrale all'art. 6. E qui mi torna alla mente la bella apostrofe del celebre idraulico della Repubblica veneta, Sabadino che nel 1550, rivolgendosi alla laguna, esclamava: *I fiumi, il mar, gli huomini tu hai per inimici.*

Signori senatori, ai danni cagionati dai fiumi si è provveduto dal Regno d'Italia sufficientemente, ai danni cagionati dal mare si è provveduto abbastanza, e le opere eseguite sulla diga, e i porti di Lido, Malamocco e Chioggia sono testimoni che qualche cosa si è fatto. Ma chi ha provveduto a liberare Venezia e la laguna dai danni che loro arrecano gli uomini? Nessuno finora.

Solo oggi, quando sia approvato il disegno di legge, quale è proposto dal vostro Ufficio centrale, a questi danni che gli uomini hanno arrecato, e arrecano, e vogliono arrecare in avvenire, si provvederà certamente. Badi il Senato che qui si tratta di una questione di alta importanza, non solo per la salubrità di Venezia e della laguna, ma altresì per i più grandi e vitali interessi dello Stato; interessi commerciali, interessi militari, perchè oggi Venezia è uno dei porti più importanti del Regno e perchè la difesa di Venezia è un argomento che interessa troppo da vicino l'Italia lì su quella plaga. Ma vi è di più, onorevoli senatori; questo grande interesse è solo

interesse di Venezia; è solo interesse dell'Italia? No.

Io credo che sia un interesse anche più lato. Se questa Roma fu chiamata dal più grande dei poeti inglesi di questo secolo la città dell'anima, Venezia a buon diritto può e deve essere chiamata la città del sentimento.

Chi ha l'animo elevato e gentile, chi vive di arte, di memorie, di poesia, di ideale; quanti sono poeti, romanzieri, scrittori, artisti, tutti hanno culto grande per Venezia.

Se togliete la laguna, se lasciate che essa diventi una palude pestifera, addio Venezia, Venezia avrà perduta la sua bellezza e con la bellezza il suo fascino, la sua poesia, la sua idealità. Noi avremo cagionato una rovina grande non solo a quella città nobilissima, non solo all'Italia, ma avremo fatto un danno enorme a tutti coloro che hanno sentimento e che amano Venezia, e in essa si sentono come in una seconda patria. (*Benissimo*). Chè se è vero che Venezia ha perduto il dominio sui mari, essa ha però acquistato, sarei per dire, un dominio più vasto; essa è ancor oggi la dominante perchè domina su tutti i cuori, perchè domina sul sentimento universale di tutti i popoli. (*Approvazioni*).

SCHUPFER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHUPFER. Io m'associa di tutto cuore come veneziano all'inno che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha sciolto a Venezia. Ma dopo questa premessa mi credo in debito di dover aggiungere pochissime parole.

Io ammetto ciò che dice l'onorevole ministro: che la questione, che s'agita ora davanti al Senato, è una questione che si collega a grandi interessi, anzi a un interesse nazionale. Tutto ciò io posso ammettere e ammetto. Ma quando egli raccomandò di votare l'articolo come fu formulato dall'Ufficio centrale sotto pena di veder compromessi questi grandi interessi e a lungo andare convertita la laguna in una palude pestifera, l'impressione, che ne ricevei, è stata addirittura spiacevole. Dunque il mio emendamento, il quale infine non si propone altro scopo che di venir in aiuto a certi legittimi interessi, calcando la stessa via per cui si era messo l'Ufficio centrale, sarebbe causa di tutto ciò? e avrei con esso rimpicciollita la questione, la grande questione dell'in-

columità lagunare, per farne una semplice questione d'interesse di pochi possessori di valli?

È appunto intorno a codesta supposizione che intendo di richiamare l'attenzione del Senato. Ciò che il signor ministro mi affibbia, non è stato, non è, non può essere certamente nelle mie intenzioni, ed io stesso l'ho detto ieri chiudendo il mio povero discorso: Provvediamo a tutti gli interessi, agli interessi dello Stato soprattutto, ma non trascuriamo gli altri in quanto sieno compatibili con esso. Creda pure, onorevole ministro, che io per il primo, pur col mio emendamento, ho sollevato la questione ben al di là di un semplice interesse privato! Solo credeva che gli argomenti di equità (non dico di diritto, perchè la questione di diritto noi non l'abbiamo neppur sfiorata) credeva, dico, che gli argomenti d'equità che hanno potuto indurre l'Ufficio centrale a riconoscere la condizione di fatto quale era nel 1841, dovessero valere, e anche meglio, per il riconoscimento della condizione di fatto quale si trovava nel '66.

Io non ripeterò questi argomenti, soltanto mi permetto un'osservazione, ed è che dal '66 a questa parte sono corsi ben 35 anni, nei quali certo si saranno costruiti degli argini, che non devo supporre tanto nocivi alla incolumità lagunare, perchè altrimenti l'autorità amministrativa con alla mano il famoso regolamento del '41 li avrebbe fatti distruggere, e nondimeno io non ho chiesto venia per essi. Io mi sono fermato alla data del '66, in cui comincia un nuovo ordine di cose, e non sono andato oltre: dopo quella data non riconosco più nulla; ma gli argini incriminati, sui quali si agita una così forte questione, sono argini che hanno per sé la sanzione del tempo e anche la buona fede...

PELLEGRINI. No, è potenza di usurpatori.

SCHUPFER. Raccoglio l'interruzione e osservo una cosa, che infine lo stesso onor. Pellegrini altra volta ha detto, e lo notai ieri, che dal '48 fino al '66 l'Austria aveva lasciato correre, e quelle, che oggi si chiamano usurpazioni, avvenivano sotto gli occhi del Governo, che permetteva o tollerava, mentre avrebbe potuto impedirle applicando il regolamento. Ma in realtà questo non si applicava, ed era naturale che si credesse di poter fare legittimamente ciò che si lasciava fare.

E perchè, domando ancora, il Governo na-

zionale sottentrato al Governo forastiero, ha tollerati anch'esso codesti argini? mentre anch'esso avrebbe avuto nelle mani un'arma per colpirli, perchè non si è servito di quest'arma? e soltanto oggi li vogliamo colpire? Evidentemente questi poveri e vecchi argini, che risalgono forse a 60 anni addietro, e che hanno finito col preoccupare anche il Governo, nonostante che nel suo progetto li avesse tollerati, non devono essere così nocivi alla laguna, come paiono ora all'onorevole ministro che teme possa derivarne il finimondo.

Infine io chieggo: lo stesso Ufficio centrale non ha già provveduto sufficientemente per ovviare ai danni che potrebbero derivare dal riconoscimento di tutti codesti possessi legittimi, sia di quelli che esso riconosce e sia di quelli che non riconosce?

Io mi permetto di leggere l'ultimo capoverso dell'art. 5 del disegno di legge:

« Qualora, a giudizio del genio civile, apparisse necessaria la distruzione di alcune delle opere ritenute legittime a norma della prima parte di quest'articolo », cioè appunto le opere in questione, « il prefetto potrà ordinarla dopo sentiti i concessionari o i possessori, ai quali competerà soltanto il ricorso al ministro dei lavori pubblici. Ordinata la distruzione dall'autorità amministrativa, non rimarrà agli interessati che l'azione giudiziaria al solo intento di far determinare se danno vi sia e sia perciò dovuto un compenso ».

Veda, onorevole ministro, se, ammesso questo articolo, gli interessi della laguna possano mai rimanerne offesi. L'autorità amministrativa avrà sempre la più ampia libertà di distruggere non solo gli argini elevati dal 1841 al 1866, ma anche quelli più antichi, che l'Ufficio centrale ha preso sotto le sue ali.

Insomma, anche accettando il mio emendamento, qualunque sia la condizione di fatto che si voglia rispettare, l'interesse della laguna, lungi dall'essere come che sia vulnerato, rimane il grande e legittimo scopo della legge, che è nei voti miei, come in quelli del Governo.

LUCCHINI G. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI G. Signori senatori! è un vecchio precetto che quando si vuol pigliare il sopravvento in una questione si ricorre ad uno di questi tre mezzi: o ingrossarla, o impicciolirla,

o spostarla. Era questa la vecchia arma parlamentare riconosciuta dal primo nostro uomo politico, il conte di Cavour. Ora a me proprio non dorrebbe se nell'Ufficio centrale avessero creduto opportuno di raggiungere la vittoria usando di questo mezzo.

Infatti, onorevoli colleghi, si vuol fare una questione grave di questo trentenario possesso il quale, per la materialità dei fatti, ha importanza minuscola se viene ammesso, e solo si eleva ad alta importanza se si respinge perchè così facendo si viola l'equità e l'egualianza di fronte alla legge.

Del resto, questa è buona arma di guerra, io stesso lo riconosco. Ma c'è un'altra arma di guerra che io non riconosco, e sono certe interruzioni e certe parole le quali possono gettare un'ombra molto sinistra sopra coloro i quali hanno creduto opportuno di proporre modifiche alla legge.

Io sono troppo amico personale del senatore Pellegrini per credere che egli abbia potuto lasciar correre queste parole dal suo labbro con un senso qualunque di offesa ai suoi colleghi, però quando repliate volte si pronuncia la parola « usurpazioni » e s'interrompe un oratore, è lo stesso come dire, voi difendete gli usurpatori.

Ora per carità, egregio senatore Pellegrini, qui difendiamo, lei, come io, soltanto quello che crediamo interesse legittimo; ella lo difenda pure con vivacità, sia anche, se vuole, aggressivo, ma non lasci correre parole che possono suonare amare agli oppositori.

Io protesto contro l'interruzione del senatore Pellegrini, e vi protesto perchè crederei, tacendo, di venir meno al sentimento della mia onorabilità che in questo momento è l'onorabilità del Senato nel quale ho l'onore di sedere.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io non ho detto (e per dirlo avrei dovuto perdere il bene dell'intelletto) che i miei carissimi amici personali e sostenitori dell'emendamento, fossero stati difensori degli usurpatori. Nell'intenzione mia è impossibile mi siano sfuggite, sia pure inavvertentemente, queste parole.

Io ho detto che coloro i quali avevano, po-

steriormente al regolamento del 1841, e più specialmente dopo il 1848 e fino al 1866, quando il Governo nazionale, appena liberata Venezia, aveva istituita la Commissione Reale per suggerirgli i provvedimenti a difesa della laguna, avevano, io diceva, in quel frattempo, contro il disposto esplicito della legge, commettendo una contravvenzione manifesta e palese, punita come reato, occupato un bene pubblico per i loro interessi particolari, fecero un atto di usurpazione, non un atto di possesso legittimo. E con queste parole io non ho fatto allusione ad alcuna persona determinata, ma alla ragione per la quale era inaccettabile l'emendamento. Ben più ragione di lagno avrebbe avuto l'Ufficio centrale quando fu detto che se si accettava l'emendamento, questa legge sarebbe stata onesta. Le quali parole avrebbero potuto far sospettare che senza l'emendamento la legge sarebbe stata disonesta!

Se si è fatto il rilievo della mia interruzione, nel desiderio che io dichiarassi che non avevo intenzioni offensive, dico essere evidente che ciò è proprio nell'animo mio. Ma dico pure che ci voleva una sensibilità fuori posto per poter supporre che in quelle mie parole ci potesse esser nulla che riguardasse i senatori favorevoli all'emendamento e chi aveva proposto l'emendamento stesso.

Io parlai di un fatto storico comprovato dagli atti, di una occupazione, adoperiamo questa parola, una occupazione contraria a una legge che la proibiva con minaccia di pene.

Se questa occupazione arbitraria e illegittima di suolo pubblico, costituente reato per dichiarazione allora recente ed emessa appunto dal sovrano potere per tutelare il demanio pubblico contro l'interesse illegittimo privato, non è retamente da qualificare come usurpazione, e quindi come usurpatore chi la commette, vuol dire che dovrò imparare a parlare un linguaggio italiano diverso da quello che insegnano tutti i libri di diritto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo dunque ai voti.

La votazione degli emendamenti, a tenore del regolamento, precede quella degli articoli; porrò quindi a partito l'emendamento proposto dal senatore Schupfer all'art. 4.

Rileggo anzitutto l'art. 4 nel testo proposto dall'Ufficio centrale:

Art. 4.

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse. Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti.

Però in ambo i casi gl'interessati potranno essere, non oltre il triennio dalla pubblicazione della presente legge, astretti a presentare, nelle forme che saranno indicate dal regolamento, il documento o la prova del proprio diritto al prefetto, che provvederà con decreto motivato; salvo agli interessati il ricorso, da presentarsi nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione del cennato decreto, al Ministero dei lavori pubblici, che pronunzierà, dopo sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Commissione centrale della pesca.

Ora l'emendamento del senatore Schupfer tende a sostituire la data del 7 novembre 1866 a quella del 20 dicembre 1841 proposta dall'Ufficio centrale.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Shupfer.

Quelli che credono che alla data « 20 dicembre 1841 » si debba sostituire l'altra « 7 novembre 1866 » vogliono alzarsi.

L'emendamento non è approvato.

Metto ai voti il complesso dell'art. 4, nel testo proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro, e che ho testè riletto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 14 riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente alcune modificazioni delle disposizioni dei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti della marina mercantile (N. 95).

Alle ore 15 seduta pubblica:

I. Interpellanza del senatore Pierantoni all'onorevole ministro della pubblica istruzione, intorno alla recente agitazione sorta nell'Università romana.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia (N. 19 - *Seguito*);

Riforma del procedimento sommario (N. 86 - *urgenza*);

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 17);

Conserzi di difesa contro la fillossera (N. 91 - *urgenza*);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 83).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 27 marzo 1901 (ora 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

SULLA

Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione ed il mantenimento di una Scuola agraria presso la R. Università di Bologna.

approvato nella seduta del 22 marzo 1901

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione (Allegato A) firmata il 16 maggio 1900 dal ministro della pubblica istruzione, dal consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna e dal rettore della R. Università di Bologna, insieme alle modificazioni apportatevi con la deliberazione presa il 31 ottobre 1900 dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta e con le dichiarazioni in data 7 e 9 novembre e 31 dicembre del consigliere direttore della Cassa medesima, per l'istituzione e il mantenimento di una Scuola agraria presso la R. Università predetta, a condizione che:

gli articoli 9, 10, 11, 18, 19, 20, 25 e 27 della convenzione siano modificati nel modo seguente:

Art. 9, 10 e 11. — Il corso degli studi sarà diviso in due bienni: l'uno per gl'insegnamenti generali, l'altro per quello di scienze applicate e per gl'insegnamenti speciali.

La determinazione di questi insegnamenti sarà fatta dal ministro secondo un piano didattico da approvarsi con decreto reale sopra proposta del Consiglio direttivo della scuola, udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 18. — Gl'insegnamenti della Scuola, tranne quelli comuni con altre facoltà e scuole universitarie, saranno impartiti temporaneamente, stante la provvisorietà della Scuola stessa, da professori incaricati o da professori straordinari a seconda delle proposte che, te-

nuto conto delle esigenze dell'insegnamento, il Consiglio direttivo sia per fare al ministro. Agl'insegnamenti medesimi non potrà essere chiamato se non chi è in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore in base alle norme delle vigenti leggi. Si potrà solo fare eccezione per i corsi straordinari e facoltativi da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.

Art. 19. — La nomina degl'insegnanti delle materie obbligatorie della Scuola è fatta dal ministro su proposta del Consiglio direttivo, il quale, a seconda dei casi, o domanderà l'apertura di un concorso o designerà la persona da nominarsi. La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25. Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gl'insegnanti delle materie facoltative e straordinarie.

Art. 20. — Ai professori cui sono affidati gli insegnamenti speciali agrari e di scienze applicate all'agricoltura, sarà assegnata una retribuzione o una indennità da stabilirsi dal Consiglio direttivo della scuola di anno in anno, salve le disposizioni relative ai professori nominati per concorso.

Art. 25. — Il regolamento speciale della scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 27. — La scuola si aprirà possibilmente nell'anno scolastico 1900-901 cogli insegnamenti stabiliti per il primo anno. Gli altri insegnamenti

s'inizieranno a grado a grado negli anni successivi secondo l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio direttivo, a norma del regolamento.

Art. 2.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 23 della convenzione predetta, modificati con le dichiarazioni suindicate, le tasse scolastiche, ad eccezione della sopratassa d'esame che viene riscossa dalla segreteria della R. Università di Bologna, ed erogata nel pagamento delle propine di esame, saranno pagate dagli allievi direttamente alle Casse dello Stato; ed ogni anno nel bilancio della pubblica istruzione sarà stanziata a favore della Scuola agraria della R. Università di Bologna una somma eguale al provento delle tasse stesse nell'anno precedente.

Art. 3.

Qualora, per effetto di quanto dispone l'articolo 6 della convenzione, cessi l'assegno della Cassa di risparmio di Bologna, non competerà allo Stato impegno alcuno sia per provvedere alla continuazione della Scuola, sia in relazione ai servizi prestati a qualunque titolo dal personale della medesima.

(ALLEGATO A).

Tra S. E. il ministro della pubblica istruzione ed il consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna è concordato il seguente statuto, convenendosi che questo, fino al compimento degli atti necessari alla sua esecutorietà, abbia soltanto valore di un compromesso, il quale diverrà nullo qualora al compimento degli atti medesimi non si addivenga entro il 31 dicembre del corrente anno 1900.

STATUTO DI FONDAZIONE

DELLA SCUOLA AGRARIA

annessa alla regia Università di Bologna.

Art. 1. — Al fine di giovare all'agricoltura ed agli intenti speciali di cui all'art. 2, è fondata nella Università di Bologna una scuola agraria superiore, che porterà il nome di Scuola agraria universitaria fondata dalla Cassa di risparmio di Bologna.

Art. 2. — La Scuola si propone:

a) principalmente di fornire a coloro che dalla loro condizione di proprietari o affittuari di terre sono naturalmente chiamati a dirigere le proprie aziende agrarie, le cognizioni all'uopo necessarie in relazione allo stato attuale della scienza;

b) inoltre, di procurare a coloro che si dedicano allo studio delle scienze naturali, od alla professione d'ingegnere quegli insegnamenti complementari che li abilitino a rivolgere la loro attività, nel campo scientifico o pratico, in pro dell'agricoltura;

c) infine, di promuovere il progresso dell'agricoltura mediante ricerche sperimentali da parte dei cultori delle scienze che hanno con essa relazione e più particolarmente di quelli che tali scienze professano nell'Università.

Art. 3. — Sarà destinata come sede della scuola la palazzina Bentivolesca detta della Viola.

La Scuola godrà inoltre di una parte dell'annesso Orto agrario, da determinarsi dal rettore dell'Università, compatibilmente colle esigenze degli altri Istituti che dovranno sorgere nel terreno di detto Orto.

Art. 4. — La Cassa di risparmio destina al mantenimento della Scuola il reddito annuo di L. 500,000 (cinquecentomila) nominali di consolidato italiano, somma da essa stanziata sugli avanzi del suo Credito agricolo. Inoltre andrà a vantaggio della Scuola il provento delle tasse pagate dagli allievi di essa, le quali saranno fissate ed erogate nella misura e nei modi indicati dall'art. 23 del presente statuto.

Art. 5. — Al conveniente restauro della palazzina della Viola sarà provveduto con un fondo non superiore a L. 50,000 (cinquantamila) somministrate dalla Cassa di risparmio; alle spese d'impianto della Scuola, con ciò che resti di tal fondo, con altro fondo di L. 50,000 (cinquantamila) pure dato dalla Cassa di risparmio, e colle somme risparmiate nei primi quattro anni per il graduale inizio degli insegnamenti, come sarà detto all'art. 27.

Art. 6. — L'assegno della Cassa di risparmio è dato per 10 (dieci) anni, in via di esperimento. Prima della fine del 10° anno scolastico la Cassa di risparmio sulla base delle esperienze fatte prenderà le sue deliberazioni definitive. Se essa delibererà la cessazione dell'assegno, darà per

un triennio dopo il decimo anno un contributo speciale nel limite annualmente necessario e mai superiore a quello pattuito, affinchè gli allievi allora già iscritti possano continuare e compiere normalmente i loro corsi.

Art. 7. — I corsi della Scuola si compiono in quattro anni, e debbono comprendere tutti gli insegnamenti obbligatori stabiliti nelle scuole universitarie e superiori di agricoltura.

Art. 8. — Gli insegnamenti della Scuola agraria si dividono in tre gruppi:

I. insegnamenti generali già esistenti, impartiti nelle diverse Facoltà e Scuole universitarie;

II. insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura, impartiti da professori delle diverse Facoltà e Scuole come corsi complementari presso le Facoltà e Scuole medesime;

III. insegnamenti speciali agrari impartiti nella Sede della Scuola.

Art. 9. — Il primo biennio comprende gli insegnamenti d'indole generale, e sono:

Botanica,
Chimica generale,
Fisica sperimentale,
Mineralogia,
Geologia,
Zoologia,
Anatomia e fisiologia comparate,
Disegno di geometria descrittiva,
Disegno di ornato e di architettura.

Art. 10. — Le materie nei seguenti due anni di insegnamento sono le appresso:

a) Insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura:

Presso la Facoltà di scienze

Chimica agraria con esercizi,
Climatologia e meteorologia agraria,
Geologia agraria,
Patologia vegetale,
Zoologia ed entomologia agraria.

Presso la Scuola di veterinaria

Zootecnia ed igiene del bestiame.

Presso la Scuola degl'ingegneri

Costruzioni rurali,
Idraulica agraria,

Meccanica agraria,
Topografia e geometria pratica (già esistente),
Estimo rurale (già esistente).

Presso la Facoltà di giurisprudenza

Economia politica con applicazione all'agricoltura,
Legislazione rurale.

Presso la Facoltà di medicina

Igiene rurale (corso facoltativo),
Batteriologia agraria (corso facoltativo);

b) Insegnamenti agrari speciali:

Agronomia (Agrologia e teoria delle concimazioni);
Trattato delle coltivazioni;
Viticoltura ed enologia;
Selvicoltura;
Altri corsi speciali di colture e industrie agrarie (frutticoltura e orticoltura, bachicoltura, apicoltura, caseificio, ecc.);
Economia dell'azienda;
Contabilità agraria.

Art. 11. — La ripartizione suddetta degli insegnamenti non è tassativa, ma semplicemente indicativa, potendo la medesima venir modificata a seconda dei bisogni della Scuola e delle esigenze dello insegnamento universitario.

Quando particolari bisogni della Scuola lo richiedano, potranno essere aggiunti altri insegnamenti, e segnatamente potranno tenersi corsi straordinari da specialisti nelle materie agrarie.

Art. 12. — Gli insegnamenti che non richiedono un largo svolgimento si compiranno in un numero ristretto di lezioni ed avranno termine possibilmente prima delle vacanze pasquali, per lasciar tempo alle esercitazioni pratiche ed alle escursioni.

Art. 13. — Compiuti i corsi, gli allievi della Scuola conseguiranno il grado accademico di dottore in scienze agrarie.

Art. 14. — Agli studenti della Facoltà di scienze (sezione di scienze naturali), i quali abbiano compiuto i corsi di scienze applicate all'agricoltura impartiti presso la Facoltà medesima e quelli impartiti presso la Scuola Veterinaria, nonchè i corsi agrari speciali, sarà

rilasciato un diploma di studi complementari agrari.

Uguale diploma sarà rilasciato agli allievi della Scuola degli ingegneri, i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate all'agricoltura presso la Scuola medesima, presso la Scuola veterinaria e la Facoltà di giurisprudenza, nonchè i corsi agrari speciali.

Art. 15. — Agli uditori regolarmente iscritti e che abbiano compiuto uno o più corsi sarà rilasciato un semplice certificato.

Art. 16. — La Scuola è governata da un Consiglio direttivo, composto del rettore della Università, del rappresentante della Cassa di risparmio, e di un provetto e riputato proprietario agricoltore scelto dai due primi.

Art. 17. Il direttore della Scuola sarà nominato dal ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio direttivo. Il direttore è nominato per cinque anni e può essere riconfermato in carica. Esso interviene alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e funziona da segretario.

Art. 18. — Gli insegnamenti della scuola, tranne quelli comuni con altre Facoltà e scuole universitarie, saranno affidati, stante la provvisorietà della scuola, solo per incarico temporaneo. Agli insegnamenti medesimi non potrà essere chiamato se non chi è in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore a norma delle vigenti leggi e regolamenti. Si potrà solo fare eccezione per i corsi straordinari e facoltativi da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.

Art. 19. — La nomina degli insegnanti delle materie obbligatorie della scuola è fatta dal ministro su proposta del Consiglio direttivo.

Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gl'insegnanti delle materie facoltative e straordinarie.

Art. 20. Ai professori cui sono affidati gli insegnamenti speciali agrari e di scienze applicate all'agricoltura, sarà assegnata una retribuzione o una indennità da stabilirsi dal Consiglio direttivo della scuola di anno in anno.

Art. 21. — Gli insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura potranno essere impartiti anche mediante corsi liberi fatti da professori ufficiali dell'Università. Le iscrizioni degli allievi della scuola a tali corsi non hanno

valore per gli effetti di cui all'art. 57 del Regolamento universitario in vigore.

Ai professori che fanno tali corsi, potrà essere data dalla scuola una indennità da fissarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 22. — Per l'ammissione come allievi della scuola è necessario aver conseguita la licenza liceale o quella di un istituto tecnico (sezione di agronomia, agrimensura, o fisico-matematica).

Gli studenti della Facoltà di scienze, i quali abbiano compiuti i corsi generali di scienze naturali, possono essere ammessi al terzo anno della scuola con che diano gli esami di disegno.

Art. 23. — La qualità e la misura delle tasse saranno fissate dal Consiglio direttivo. La misura delle tasse nell'ammontare complessivo pagato da ciascun allievo non potrà essere inferiore a quella stabilita per le altre scuole agrarie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Con il provento delle tasse la scuola farà fronte alle spese d'amministrazione e di segreteria, pagherà ai professori le propine di esame, provvederà al materiale occorrente e ad altre spese per gli insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura, pagherà le indennità per le esercitazioni, escursioni e corsi straordinari.

Le somme residuali andranno ad aumentare la dotazione fissa per gli insegnamenti speciali agrari.

La ripartizione dei proventi delle tasse per gli oggetti di sopra indicati sarà fatta alla fine dell'anno scolastico dal Consiglio direttivo, destinandosi i proventi medesimi ai bisogni dell'anno successivo.

Art. 24. — L'esenzione dal pagamento delle tasse non potrà essere concessa che dal Consiglio direttivo in via affatto eccezionale pel sopravvenire dopo il primo anno di corso di circostanze imprevedute ed avverse, le quali cambino la condizione economica delle famiglie degli studenti, e solo in considerazione di specialissimi meriti dei richiedenti.

Art. 25. — Il regolamento speciale della scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del ministro.

Art. 26. — Spetterà alla segreteria universitaria di compiere rispettivamente alla scuola

gli atti contemplati nel capitolo XIII del Regolamento universitario in vigore.

L'azienda della scuola medesima, salve le disposizioni speciali contenute nel presente Statuto, sarà dall'economato della Regia Università tenuta separatamente dalla gestione governativa.

Art. 27. — La scuola si aprirà possibilmente nell'anno scolastico 1900 901 cogli insegnamenti stabiliti per il primo anno. Gli altri insegnamenti s'inizieranno a grado a grado negli anni successivi secondo l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio direttivo.

Roma, addì 16 maggio 1900.

Il ministro della pubblica istruzione
firmato: GUIDO BACCELLI.

Il consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna
firmato: CESARE ZUCCHINI.

Il rettore della R. Università di Bologna
firmato: VITTORIO PUNTONI.

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Adunanza straordinaria del 31 ottobre 1900.

All'odierna adunanza straordinaria convocata d'urgenza con invito in data di ieri trasmesso a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti i signori:

Isolani conte cav. Procolo, *cons. presidente*,
Socini dott. Carlo, *cons. vice-presidente*,
Zucchini comm. prof. Cesare, *cons. direttore*,

Paolini cav. dott. Giov. Battista, *cons. vice-direttore*,

Calzolari dott. Giulio, *consigliere*.

Marsigli march. Annibale, id.

Burzi cav. dott. Aristide, id.

Peli ing. Augusto, id.

Aria cav. avv. Alfonso, id.

Boschi march. D. Tommaso id. *ff. di segr. omissa*.

N. 1233. — Il consigliere direttore dà lettura dell'art. 23 dello statuto di fondazione della Scuola agraria approvato colla convenzione 16 maggio 1900 e nota che volendosi creare una Scuola

superiore, tanto rispetto all'indole ed al livello dei suoi studi, quanto alla condizione delle persone alle quali è destinata, si prescrive l'attestato di licenza liceale per l'ammissione alla Scuola, e il pagamento di tasse non inferiori a quelle stabilite per le altre scuole agrarie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Ora, l'onor. signor sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione pubblica, scrivendo per S. E. il signor ministro, avverte, che non potrebbero lasciarsi indeterminate nello Statuto la qualità e la misura delle tasse scolastiche, ed invita per ciò a modificare la prima parte dell'articolo suddetto, stabilendo, che le tasse scolastiche per la Scuola agraria annessa alla R. Università di Bologna sono quelle indicate nel regolamento generale universitario del 26 ottobre 1890 e nella tabella che vi è allegata. Se non che esaminando tale tabella il consigliere direttore ha rilevato come l'ammontare complessivo delle tasse per il corso di agraria, che è parificato a quello di medicina veterinaria (L. 168), sia grandemente inferiore a quello degli altri corsi (L. 860 per la giurisprudenza, per la medicina e chirurgia, per la facoltà di matematiche pure e Scuola d'applicazione per gl'ingegneri). Ha pure rilevato che le tasse per la Scuola di agricoltura in Portici sono determinate nel modo seguente:

a) per l'iscrizione annuale degli allievi L. 100;

b) per l'iscrizione annuale degli uditori, per ogni corso speciale L. 20;

c) per il conferimento del diploma di laurea L. 100;

d) per soprattassa di esame L. 20.

E per la Scuola superiore di Milano si riscuotono:

dagli alunni regolari

a) per tassa d'iscrizione annuale L. 100;

b) per attestato di esame L. 20;

c) per il conferimento del diploma di laurea L. 100.

dagli uditori

a) per tassa d'iscrizione ad ogni singolo insegnamento L. 20;

b) per attestato di frequenza ad ogni singolo insegnamento L. 15;

c) per attestato di esame ad ogni singolo insegnamento L. 200;

d) per soprattasse di esame ad ogni singolo insegnamento L. 20.

Troppo quindi riuscirebbe al disotto delle altre la nostra Scuola rispetto alle tasse, accettandosi la proposta del signor ministro; e pare al consig. direttore che sarebbe da scriversi esponendo le considerazioni ora dette, ed esprimendo il desiderio che le tasse si determinino almeno nella misura stessa delle Scuole di Portici e di Milano.

Il Consiglio, consentendo appieno nelle considerazioni del consig. direttore, approva unanime la sua proposta.

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA.

A Sua Eccellenza

Il signor ministro dell'istruzione pubblica

ROMA.

« Ricevo la pregiata nota dell' E. V. in data del 5 corrente, n. 15903, div. amminis. e legislazione pos. 6. - prot. gen. 15715 - e mi affretto a significare che ieri ho inviato al chiarissimo signor rettore della R. Università di Bologna la seguente dichiarazione, che ora ripeto e confermo in risposta alla nota suindicata.

« Valendomi delle facoltà impartite dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio nella sua adunanza del 7 aprile u. s., come alla deliberazione riportata nel fascicolo contenente gli atti riguardanti la istituzione della Scuola agraria universitaria, e applicando gli intendimenti del Consiglio stesso, dichiarati nell'altra sua adunanza del 31 ottobre u. s., giusta l'estratto d'atti che unisco alla presente, mi pregio di render noto a V. S. chiarissima che, a nome e in rappresentanza della Cassa di risparmio, propongo e consento che la prima parte dell' art. 23 della convenzione 16 maggio u. s. per la istituzione della Scuola suindicata venga modificata come segue:

« *La misura delle tasse nell'ammontare complessivo pagato da ciascun allievo sarà quella fissata per le Scuole agrarie di Milano e di Portici.*

« *Il Consiglio direttivo stabilirà le tasse di laboratorio a termini dell'alinea ultimo del-*

l' art. 47 del regolamento universitario approvato col R. decreto del 26 ottobre 1890, n. 7337 (serie 3^a).

« Resta ferma la parte rimanente dell' articolo 23 costituita dai comma 2 e 3 dell'articolo stesso.

« Con ogni osservanza

« Bologna, 7 novembre 1900.

« *Il Consigliere Direttore*

« *Firmato: CESARE ZUCCHINI* ».

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA.

A Sua Eccellenza

il sig. Ministro dell'istruzione pubblica

ROMA.

Valendomi sempre delle facoltà impartitemi dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio nella sua adunanza del 7 aprile scorso e annuendo alla proposta fatta dall' E. V. per nuova formula della seconda parte della modificazione esposta nella mia nota del 7 novembre corr., da portarsi all'art. 23 della convenzione 16 maggio scorso, dichiaro in nome e in rappresentanza della Cassa medesima di convenire che la detta seconda parte della modificazione dell'art. 23 della convenzione, fermo il resto dell'articolo stesso, sia così espressa:

« Il Consiglio direttivo potrà stabilire un contributo speciale per spese di consumo di materiale nei gabinetti scientifici conforme a quanto dispone l'alinea ultimo dell'art. 47 del regolamento generale universitario approvato col regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337 ».

Con ogni considerazione.

Bologna, 9 novembre 1900.

Il consigliere direttore

firmato: CESARE ZUCCHINI.

N.B. Il Consigliere Direttore della Cassa di risparmio di Bologna ha in data 31 dicembre 1900 emessa in nome del Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa formale dichiarazione che l'impegno assunto da questa, quale risulta dall'atto 16 maggio 1900, è prorogato al giorno 30 aprile 1901.